Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 29 OTTOBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70:

Edilpadana, società per azioni, in Pegognaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1983.

Edilfer Fornace Cà Rossa, società per azioni, in Pegognaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1983.

Cademartori Introbio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1983.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 12 % - 1977-1983 ».

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979-1987 » sorteggiate il 3 ottobre 1983.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Officine padane, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1983.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 17 ottobre 1983.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12 % - 1979-1994 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 13 % - 1981-1996 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1971-1991 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1970-1990 » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 13 % - 1980-1985 » sorteggiate il 19 ottobre 1983.

Officine Morando, società per azioni, in Asti: Estrazione di obbligazioni.

Officine Dansi, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **600**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-amministrativo del corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

amministrazione comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **601**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia e tecnica del restauro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **602**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi e contabilità dei costi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1983
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 126

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 1983.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1983 con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono state indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Visto il telex n. 7048 del 18 ottobre 1983, prot. n. 2373 U.L., con il quale la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, attesa la concomitanza dello svolgimento di elezioni amministrative per i suddetti giorni 20 e 21 novembre 1983, ha manifestato la necessità di differire a nuova data le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, indicando, per le elezioni suddette i giorni 15 e 16 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, già indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983, sono rinviate al 15 e 16 gennaio 1984 e si svolgeranno, il giorno 15, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 16, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Restano confermate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali determinate con il suddetto decreto ministeriale 30 maggio 1983 e modificate con i successivi decreti ministeriali, rispettivamente, del 25 giugno 1983 e del 1° agosto 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 26 ottobre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(5974)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1983.

Regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 22 dicembre 1935, n. 2293, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 171;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, art. 11;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti 9 febbraio 1981;

Visto il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 29 luglio 1982;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1983
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 324

NOMENCLATURA

Caratteristiche tecnico-artistiche di una moneta: il complesso di elementi che definiscono una moneta sul piano tecnico (lega o metallo di cui è costituita, diametro, peso legale e relative tolleranze) e sul piano artistico (soggetti rappresentati sulle due facce, leggende, indicazione del valore, lavorazione del bordo).

Taglio: valore di una moneta in lire, indicato su una delle facce della moneta stessa.

Coniazione: l'operazione di imprimere sulle due facce e sul bordo di un disco metallico (tondello) i soggetti, le leggende, i segni caratteristici della moneta. In realtà tale termine indica normalmente tutto il complesso di operazioni necessarie alla fabbricazione di una moneta.

Contrassegni di Stato: termine usato per indicare oggetti di vario genere destinati a garantire l'intervento dello Stato in determinate operazioni o ad indicare l'avvenuto pagamento di determinate tasse di concessione governativa o anche per contrassegnare beni di proprietà dello Stato.

Sigilli ufficiali: si indicano in genere con questo termine tutti i tipi di timbro, recanti l'emblema dello Stato, normalmente impiegati dalle amministrazioni dello Stato o da persone che svolgono determinate attività per conto dello Stato (ad es. notai, sindaci dei comuni nella loro qualità di ufficiali di governo). Possono essere del tipo ad umido, a secco o per ceralacca; ufficiali propriamente detti, per franchigia postale.

Marchi metallici recanti l'emblema dello Stato: utensili atti a marcare con il suddetto emblema e con indicazioni varie materiali soggetti a controllo dello Stato (ad es. punzoni per identificazione dei metalli preziosi, punzoni per apparecchi a pressione, punzoni per la marcatura delle armi da fuoco portatili).

Deformazione: operazione con la quale si distrugge l'impronta di un conio, di una moneta, timbro o marchio in modo da impedirne ogni ulteriore impiego come tale. Può avvenire per schiacciamento, per asportazione della parte incisa, per fusione.

Materiali di recupero: ciò che resta della moneta, timbro o marchio dopo la deformazione (ad es. un sottile ovale a facce piane, un blocchetto d'ottone, un lingotto ricavato dalla fusione di più pezzi).

Conio: uno dei due stampi con l'uso contemporaneo dei quali viene coniata una moneta. L'operazione di stampa richiede di norma sforzi elevati e viene effettuata con macchine apposite (presse monetarie). Con lo stesso termine si designano anche gli stampi per le medaglie o per la coniazione di timbri e contrassegni.

Magazzino di serra: locale ove sono conservati valori, sotto la responsabilità di un consegnatario, che si denomina «magazziniere di serra».

Magazzino spedizioni: ufficio incaricato del ricevimento di prodotti finiti dalle officine per l'inoltro ai committenti.

Semilavorati: termine generico per indicare dei prodotti che, ricavati dalle materie prime, devono subire ulteriori lavorazioni per diventare prodotti finiti. Nel caso particolare, per semilavorati si intendono i tondelli per monete.

Demonetizzazione: indica l'operazione di deformazione specificamente riferita alle monete.

REGOLAMENTO PER LA FABBRICAZIONE E L'EMISSIONE DELLE MONETE E DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO

Titolo I

DELLE MONETE

Capo I

Coniazione

Art. 1.

La coniazione delle monete di Stato è autorizzata, ai sensi delle leggi che ne prevedono l'emissione, con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tali decreti fissano le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli e ne determinano i relativi contingenti di emissione.

Art. 2.

Con decreti del Ministro del tesoro, registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabiliti il contingente anche delle monete di prova e la destinazione di queste ultime, le modalità di recupero dei relativi materiali, nonché la data d'inizio del corso legale delle monete di nuovo conio, i limiti per il loro potere liberatorio, la data di cessazione del loro corso legale e i termini di prescrizione per il cambio.

Art. 3.

Tutte le lavorazioni di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato italiano, sono sottoposte al controllo di apposito ufficio, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, costituito presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dalla Direzione generale del tesoro.

Al controllo di cui ai precedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, nonché ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari.

Le operazioni di deformazione sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i materiali di recupero restano di proprietà dell'Istituto stesso.

Per le deformazioni effettuate l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascia alle amministrazioni interessate ricevuta di discarico, vistata dall'ufficio di controllo di cui al primo comma.

Art. 4.

I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto controllo costituiscono un «Comprensorio controllato», dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori.

I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di più serrature a differente congegno. Una delle chiavi, con il relativo doppio, viene data in dotazione all'ufficio di controllo del Tesoro.

Art. 5.

La direzione dell'ufficio che esercita il controllo sulle fabbricazioni di cui al precedente art. 3, è conferita con provvedimento del direttore generale del tesoro.

Il personale dell'ufficio di controllo è tenuto ad osservare l'orario di lavoro che sarà stabilito per le maestranze dello stabilimento.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede a mettere a disposizione idonei locali, attrezzature e materiali d'uso per il funzionamento di detto ufficio.

Art. 6.

L'ufficio di controllo di cui al precedente art. 3:

riceve e conserva copia delle ordinazioni dei conii per la monetazione e copia del relativo buono di carico del magazzino di serra, accertando la conformità delle scritture per numero e serie dei conii punzonati;

riceve e conserva copia delle ordinazioni del materiale di cui al terzo comma dell'art. 3 e copia del buono di carico del prodotto finito dal magazzino di serra e l'attestato di spedizione dal relativo magazzino spedizioni, accertando la conformità delle scritture;

vigila sulla regolare tenuta degli inventari delle materie prime;

cura la rilevazione giornaliera delle monete in lavorazione; i dati sono riportati in appositi registri distinti per taglio;

cura la rilevazione del passaggio a scarto del materiale controllato e della sua distruzione;

provvede al riscontro e presenzia, nei modi appresso indicati, alla consegna delle monete e riceve copia dei documenti relativi alla consegna e alla spedizione del materiale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 3, dal competente magazzino spedizioni;

può effettuare controlli e riscontri di scritture nel magazzino di custodia dei materiali di creazione delle fabbricazioni di cui al primo e terzo comma del precedente art. 3, nonché a quelle relative al secondo comma del medesimo articolo qualora le coniazioni siano state sottoposte al controllo del suddetto ufficio;

può effettuare, durante tutte le fasi di produzione, verifiche ai valori ed ai materiali.

Art. 7.

I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con tre serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere-consegnatario, una dall'ufficio controllo Tesoro presso la sezione Zecca predetta e una dalla direzione della sezione medesima.

La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario del Ministero del tesoro, che assume la qualifica di magazziniere-consegnatario e viene nominato con provvedimento del direttore generale del tesoro.

Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresì, custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione.

Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a tre serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene, altresì custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente art. 3.

Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'ufficio controllo Tesoro presso la sezione Zecca, che provvede al rilascio della relativa autorizzazione.

Le ordinazioni di allestimento debbono essere numerate progressivamente per anno di produzione e debbono contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle virole e dei cuscinetti da fabbricare.

Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere-consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio controllo Tesoro.

Art. 8.

I punzoni tipo per le monete nazionali, che recano impresso l'anno di fabbricazione, hanno il segno caratteristico riportato nel decreto del Presidente della Repubblica che approva le caratteristiche dei singoli tagli.

Dovendosi provvedere alla loro deformazione viene redatto un apposito verbale firmato dal magazziniere-consegnatario, dal direttore dell'ufficio di controllo Tesoro e dal direttore della sezione Zecca.

Art. 9.

Il magazziniere-consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra.

Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alla presenza di un funzionario dell'ufficio controllo. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere-consegnatario.

I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti a doppio e diverso congegno di apertura, le cui chiavi vengono tenute una dal magazziniere di serra e una dall'ufficio di controllo Tesoro.

Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa, vistato di volta in volta dal rappresentante addetto alla sala medesima.

Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonché per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato.

I conii non più idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal direttore dell'ufficio di controllo Tesoro.

Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno nonché il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato alla Direzione generale del tesoro.

Art. 10.

La fabbricazione di contingenti di monete, commissionate o autorizzate dalla Direzione generale del tesoro, devono avere un numero d'ordine progressivo per ciascun taglio e per anno finanziario e vengono annotate in apposito registro.

Alle condizioni e alle verifiche delle monete e dei materiali, buoni e di scarto, provvede il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, alla presenza di un rappresentante dello ufficio controllo Tesoro.

I magazzinieri di serra ed il personale della contazione e delle verifiche sono responsabili ad ogni effetto della perfetta e regolare esecuzione dei compiti ad essi affidati.

Art. 11.

I passaggi di semilavorati e di materiali tra magazzini-serra sono effettuati dai relativi responsabili con la determinazione dei carichi e dei discarichi per tipi e quantitativi di valore.

Al fine di accertare la rispondenza dell'effettiva consistenza delle lavorazioni con le risultanze delle scritture tenute dal competente magazzino-serra, al termine della lavorazione giornaliera possono essere effettuate contazioni ed accertamenti dei valori esistenti in ciascuna officina da parte del personale incaricato delle contazioni dipendente dai magazzinieri di serra. Le consistenze dei valori a fine della giornata nonché dei materiali da stampa sono custoditi nei magazzini-serra con le dovute cautele.

La quantità dei valori coniati e di quelli di scarto, per la consegna al magazzino di custodia Tesoro, sono pure accertate dal personale incaricato delle contazioni e delle verifiche. Su ogni confezione o collo devono essere indicati i numeri dei pezzi contenuti, ed il loro valore, con apposita dichiarazione sottoscritta dai suddetti incaricati.

Art. 12.

Il magazziniere di serra tiene la contabilità giornaliera di tutti i materiali ricevuti per lavorazione nel rispettivo reparto e di quelli ceduti ad altro reparto o magazzino.

Egli tiene inoltre scritture in relazione alle singole commesse.

Il magazziniere di serra conserva le bollette di carico e di discarico relative ai movimenti avvenuti per valori e per materiali.

Le scritture anzidette sono tenute a disposizione della direzione della sezione Zecca per i propri accertamenti e controlli.

Art. 13.

Le monete coniate in attesa della consegna alla cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato e gli altri prodotti la cui fabbricazione è soggetta a controllo vengono custoditi nel magazzino di custodia di cui al precedente art. 11, munito di serrature a diverso congegno di chiusura, una delle cui chiavi è tenuta dall'ufficio controllo Tesoro.

Il direttore dell'ufficio controllo Tesoro, anche a mezzo di propri delegati, presenzia alle operazioni di contazione e confezionamento dei valori prodotti.

Il direttore dell'ufficio controllo Tesoro trasmette mensilmente alla Direzione generale del tesoro una situazione riassuntiva delle monete coniate e consegnate alla cassa speciale, nonché una situazione giornaliera delle produzioni effettuate.

Art. 14.

Per il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento comunque coniate presso le officine della sezione Zecca si applicano le norme previste dall'art. 3 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154.

Art. 15.

Ai fini dell'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, le monete metalliche prive di corso legale e presentate alle sezioni di tesoreria per il cambio con monete di nuova emissione vengono accentrate presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà, in concorso con il direttore dell'ufficio controllo Tesoro, alla loro custodia ed alla successiva demonetizzazione.

Capo II

Emissione

Art. 16.

La « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato » - sezione « Monete », concentra il servizio delle monete a debito dello Stato e costituisce un comprensorio controllato.

La porta di tale « comprensorio » è dotata di serrature a differente congegno le cui chiavi, con i relativi doppi sono custodite dal cassiere speciale e dal controllore capo presso la cassa speciale.

La cassa speciale custodisce le monete di nuova fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è tenuta alla loro diretta somministrazione alla tesoreria centrale dello Stato ed a tutte le sezioni di tesoreria provinciale.

Tali somministrazioni vengono effettuate in osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli e con le modalità di cui alle istruzioni generali sui servizi della Direzione generale del tesoro.

Art. 17.

Le monete fabbricate dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono consegnate alla cassa speciale nell'ambito dei quantitativi giornalmente prodotti, racchiusi in appositi contenitori sui quali è indicato il taglio ed il numero delle monete, la data ed il numero della fabbricazione e la data della contazione presso le officine, nonché la firma del competente magazziniere e del rappresentante dell'ufficio controllo Tesoro.

Detti contenitori vengono accompagnati da un rappresentante della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da un impiegato dell'ufficio di controllo Tesoro presso la suddetta sezione.

Art. 18.

Per ogni consegna la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato emette una bolletta a matrice e contromatrice delle monete che trasferisce alla cassa speciale, firmata dal rappresentante dell'Istituto e dal direttore dell'ufficio controllo Tesoro.

La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, del valore e della data di coniazione delle monete consegnate alla cassa speciale.

La contromatrice è consegnata al cassiere speciale.

Art. 19.

La contazione delle monete è fatta dal cassiere speciale e dai suoi fiduciari alla presenza del controllo capo presso la cassa medesima o dai suoi rappresentanti nei modi ritenuti più convenienti per la prontezza del servizio.

Compiuta la verifica dei valori, il cassiere speciale stacca da un bollettario a matrice e contromatrice una ricevuta con le indicazioni dei tagli, del valore e della data di ricevimento, munita della sua firma e del visto del controllore capo presso la cassa speciale.

Tale contromatrice è consegnata al magazziniere del magazzino prodotti finiti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o ad un suo rappresentante.

Art. 20.

Qualora nelle somministrazioni di monete ricevute dovessero riscontrarsi delle differenze deve darsene notizia alla Direzione generale del tesoro.

Su disposizione di detta direzione generale la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuta a retrocedere alla cassa speciale l'ammontare delle monete risultate mancanti in sede di accertamento dei valori da parte delle casse destinatarie.

La cassa speciale, dopo aver scritturato tali valori in un « conto speciale », provvederà a reintegrare le relative consegne tramite la tesoreria centrale dello Stato o la tesoreria provinciale di Roma ricevendone verbale di discarico.

La tesoreria centrale o la sezione di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno, ad ogni chiusura di esercizio, a restituire alla cassa speciale le monete eventualmente rinvenute in più nelle somministrazioni ricevute. Anche tali operazioni devono risultare da verbali.

Alla fine di ogni esercizio o eventualmente al termine della coniazione dei singoli tagli di monete la sezione Zecca dello Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede a versare al bilancio delle entrate — capo X, cap. 2368 — l'ammontare delle monete complessivamente risultate mancanti nei contenitori consegnati nel periodo e comunicati dalla Direzione generale del tesoro.

Quando si tratti di monete somministrate in sostituzione di quelle logore o difettose e ritirate dalla circolazione, si fa invece luogo da parte del tesoriere centrale alla emissione di quietanza di fondo somministrato.

Art. 21.

I valori assunti in carico vengono posti, in ordine di consegna, nella sacristia di riserva in settori distinti per taglio.

Tale sacristia è dotata di opportuni sistemi di sicurezza; la porta di accesso è munita di due serrature a diverso congegno le cui chiavi ed i relativi doppi sono custoditi dal cassiere speciale e dal controllore capo della cassa speciale.

Art. 22.

La cassa speciale, su conformi disposizioni della Direzione generale del tesoro, provvede, con le opportune cautele, a consegnare alla tesoreria centrale, alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, nonché a tutte le altre sezioni di tesoreria provinciale, le monete di nuova emissione del cui valore nominale viene scaricata con quietanza di entrata di bilancio emessa a favore del cassiere speciale. L'estratto di detta quietanza è inviato alla Direzione generale del tesoro per l'aggiornamento delle proprie scritture. Quando si tratti di monete somministrate in sostituzione di altrettante difettose o logore e ritirate dalla circolazione si fa luogo, da parte della tesoreria centrale, alla emissione di quietanza di fondo somministrato al cassiere speciale.

Le relative spedizioni possono essere affidate, oltreché all'Amministrazione ferroviaria e postale, anche all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

In tal caso, l'onere sostenuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà regolato con apposita convenzione.

Art. 23.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto del ricevimento delle monete custodite in contenitori muniti del sigillo della sezione Zecca e di quello della cassa speciale, ovvero del solo sigillo della cassa speciale, provvederanno alla verifica dei valori in conformità delle vigenti disposizioni in materia, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro e delle norme per il servizio di tesoreria provinciale.

Dei valori così verificati viene redatto apposito verbale da inviare alla cassa speciale per discarico delle proprie scritture e la parificazione di eventuali differenze viene effettuata in conformità delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 24.

La cassa speciale ha il deposito giudiziale delle monete false o falsificate e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

Essa dispone per le relative perizie, da eseguirsi gratuitamente da parte della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e provvede alla restituzione delle monete periziate, costituenti corpo di reato, alle autorità interessate.

La cassa speciale provvederà al rimborso alle sezioni di tesoreria provinciale del controvalore delle monete logore o danneggiate ammesse al cambio mediante vaglia del Tesoro da trasmettersi alle tesorerie emittenti per l'ulteriore corso.

Al riguardo si osserveranno le disposizioni delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 25.

Le monete di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, da cedere, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, nell'ambito dei contingenti autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, vengono assunte in carico dalla cassa speciale, con le modalità di cui al precedente art. 20, secondo comma, e custodite in separati settori della sacristia di riserva.

Art. 26.

La cessione delle monete, di cui all'articolo precedente, a privati, enti e associazioni italiani e stranieri può essere affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con decreto del Mini-

stro del tesoro. Con tale provvedimento saranno altresì indicate le operazioni che l'Istituto dovrà effettuare nonché la commissione ed il rimborso spese da corrispondere all'Istituto medesimo a tale titolo.

Le somme corrisposte per la cessione di cui al primo comma affluiranno ad un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato intestato alla Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato Sezione monete Conto numismatico ».

Art. 27.

Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, preleverà dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la tesoreria centrale un importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X.

La somma residua viene versata dalla cassa speciale al bilancio delle entrate capo X entrate eventuali e diverse.

A fronte di tale operazione la tesoreria centrale, dietro autorizzazione della Direzione generale del tesoro, provvede a discaricare la cassa speciale, con quietanza di entrata di bilancio, dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle suddette monete di serie speciale consegnate dalla cassa speciale all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 28.

La commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, è composta come appresso:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Vice Presidente:

il direttore generale del tesoro.

Membri:

due dirigenti dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui uno sostituisce nella vice presidenza il direttore generale del tesoro in caso di sua assenza o impedimento;

il presidente ed il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

tre personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

un rappresentante del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma;

un rappresentante dell'insigne Accademia nazionale di San Luca;

il direttore della sezione Zecca.

Le mansioni di segretario della commissione saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Titolo II

DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO

Capo I

Fabbricazione

Art. 29.

La fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato è autorizzata con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tali decreti fissano le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli e ne determinano i relativi contingenti di emissione.

Art. 30.

Nell'ambito del contingente in valore nominale determinato, ai sensi dell'articolo precedente, con decreti del Ministro del tesoro registrati alla Corte dei conti, viene autorizzata la fabbricazione dei quantitativi dei biglietti occorrenti per le esigenze della circolazione.

Con decreti del Ministro del tesoro viene, altresì, autorizzata la fabbricazione dei quantitativi di biglietti destinati alla sostituzione di quelli logori ritirati dalla circolazione.

I biglietti di cui al presente articolo portano la firma del direttore generale del tesoro, la controfirma del cassiere speciale e il visto del delegato della Corte dei conti.

Con decreti del Ministro del tesoro, registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, vengono stabilite rispettivamente la data del corso legale dei biglietti di nuova emissione ed i limiti per il loro potere liberatorio, nonché la data di cessazione del corso legale ed i termini di prescrizione per il cambio.

Art. 31.

Il provveditore generale, ricevuta la comunicazione di eseguire la fornitura dei biglietti di Stato da parte della Direzione generale del tesoro, rilascia all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la relativa autorizzazione.

La sezione dell'ispettorato del Provveditorato generale presso la cartiera esercita una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri ed in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione richiesta dalla Direzione generale del tesoro.

La sezione dell'ispettorato presso la cartiera tiene in consegna la carta prodotta, ne cura la spedizione secondo le esigenze al magazzino Tesoro del Provveditorato generale e vigila sulla distruzione dei fogli di scarto.

Alla Direzione generale del tesoro e alla delegazione della Corte dei conti viene trasmessa una situazione mensile sull'andamento della produzione della carta filigranata per i biglietti di Stato.

Art. 32.

I punzoni e le forme filigranate sono custoditi nel magazzino della sezione dell'ispettorato presso la cartiera e poste a disposizione della stessa cartiera per il corso delle lavorazioni.

Art. 33.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tiene una gestione separata per la stampa dei biglietti di Stato, soggetta alla vigilanza della Direzione generale del tesoro.

Nell'ambito dell'officina carte-valori i locali in cui sono ubicati i reparti per la stampa e l'allestimento dei biglietti costituiscono un « comprensorio » controllato, dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori.

La Direzione generale del tesoro può disporre, in relazione alle esigenze della circolazione, temporanee sospensioni delle lavorazioni dei biglietti di Stato. In tal caso l'Istituto può utilizzare le attrezzature installate nel comprensorio anche per altre produzioni.

L'accesso al comprensorio è vigilato, durante la stampa dei biglietti, dalla Guardia di finanza, dal personale dell'Istituto e dell'ufficio controllo del Tesoro.

Art. 34.

Un ufficio dipendente dalla Direzione generale del tesoro esercita il controllo sulla fabbricazione dei biglietti di Stato.

Tale ufficio tiene conto del movimento della carta per la fabbricazione dei biglietti e segue le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti medesimi.

Il funzionario preposto al predetto ufficio di controllo assume la qualifica di controllore capo ed è coadiuvato da un adeguato numero di controllori.

Il personale di detto ufficio è tenuto ad osservare l'orario stabilito per le maestranze dell'officina carte-valori.

L'Istituto Poligrafico mette a disposizione locali idoneamente arredati per il funzionamento dell'ufficio di controllo del Tesoro e della delegazione della Corte dei conti.

Art. 35.

La carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti di Stato, nonché i materiali destinati alla stampa, sono consegnati, all'inizio di ogni ciclo di lavorazione, dal consegnatario del magazzino Tesoro al magazziniere di serra dell'Istituto Poligrafico, alla presenza del controllore capo o di un suo incaricato e con l'intervento del delegato della Corte dei conti.

La consegna viene effettuata con i criteri vigenti per il movimento dei materiali in carico al magazzino Tesoro.

Art. 36.

Alle contazioni ed alle verifiche dei fogli buoni o di scarto, durante le fasi di lavorazione, provvede il personale dell'Istituto incaricato delle contazioni sotto la vigilanza dell'ufficio di controllo.

Le quantità dei biglietti buoni e di quelli di scarto, ai fini della consegna al magazzino del Tesoro, sono accertate dal personale addetto alle contazioni, alla presenza di incaricati del controllore del Tesoro e del consegnatario del magazzino del Tesoro.

I fogli di scarto sono idoneamente obliterati giornalmente nell'ambito del comprensorio, alla presenza di un controllore del Tesoro.

La preparazione dei materiali occorrenti per la stampa, approntati nei reparti specializzati dell'officina carte-valori ubicati fuori del comprensorio, è vigilata da personale dell'ufficio controllo Tesoro e della sezione ispettorato.

Sulle operazioni di cui ai precedenti commi la delegazione della Corte dei conti esercita la propria vigilanza.

Art. 37.

La carta stampata considerata scarto di lavorazione, i materiali da stampa non più utilizzabili e la carta filigranata residuata, sono distrutti previa autorizzazione del Provveditorato generale sentita la Direzione generale del tesoro, dopo verifica di incaricati del direttore dell'officina carte-valori, del controllore capo e del capo della sezione carte-valori e del delegato della Corte dei conti.

La distruzione deve risultare da specifici verbali.

Art. 38.

I biglietti prodotti sono distinti in serie, composte da tanti biglietti secondo le indicazioni dei decreti ministeriali di autorizzazione di cui all'art. 31.

Ciascun biglietto è contrassegnato da un numero d'ordine per ogni serie.

I biglietti finiti debbono essere raccolti in mazzette da cento esemplari.

La sostituzione dei biglietti riscontrati di scarto in sede di allestimento viene effettuata esclusivamente con l'impiego di biglietti di una serie riservata per tali sostituzioni.

I biglietti di scarto sostituiti debbono essere immediatamente obliterati per essere poi distrutti unitamente agli scarti di fabbricazione di cui all'articolo precedente.

Art. 39.

La consegna dei biglietti da parte del magazzino Tesoro alla cassa speciale si effettua in carrelli a grata metallica, chiusi a chiave, accompagnati da due impiegati, di cui uno in rappresentanza del magazziniere del Tesoro dell'officina carte-valori dell'Istituto Poligrafico e l'altro del consegnatario di detto magazzino e scortati da forza armata.

Art. 40.

Per la consegna dei biglietti alla cassa speciale, il magazzino Tesoro emette una bolletta a matrice, figlia e contromatrice, secondo le modalità previste per i versamenti dei valori.

La bolletta deve contenere l'indicazione dell'ordine di fabbricazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore nominale dei biglietti.

La consegna dei biglietti può avvenire in fogli ed in tal caso la bolletta di cui al precedente comma deve porre in evidenza anche il numero di fogli.

Capo II

Cassa speciale

Art. 41.

La « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato » - sezione « Biglietti », concentra il servizio dei biglietti a debito dello Stato.

Detta cassa:

riceve i biglietti ultimati in foglio o tagliati;

cura l'allestimento dei biglietti stessi effettuando i previsti riscontri e li custodisce in apposita sacristia;

effettua la diretta somministrazione alla tesoreria centrale dello Stato ed a tutte le sezioni di tesoreria provinciale dei biglietti buoni di prima emissione;

effettua il cambio di uguale ammontare di biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione ed ammessi al cambio;

effettua il cambio dei biglietti di vecchio tipo;

provvede alla distruzione di biglietti logori o danneggiati annullati.

La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

Art. 42.

La gestione della cassa speciale è affidata al cassiere speciale che la esercita col concorso del controllore capo il quale sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa stessa.

Il cassiere speciale e il controllore capo conferiscono le funzioni di sostituto per ogni sezione della cassa speciale e designano il personale fiduciario che dovrà coadiuvarli o rappresentarli nello svolgimento delle loro mansioni.

L'ufficio di controllo disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso pervengono e che deve presentare alla commissione tecnica.

Art. 43.

Il cassiere speciale ed il controllore capo rispondono in solido della gestione della cassa speciale.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere speciale ed il controllore capo rendono congiuntamente il conto giudiziale per il servizio delle monete e dei biglietti dello Stato.

La delegazione della Corte dei conti esamina in linea amministrativa il conto giudiziale e, quando non abbia nulla da rilevare, lo munisce del proprio visto.

Art. 44.

Indipendentemente dalle ispezioni che fossero disposte dalla Direzione generale del tesoro, i valori in custodia presso la cassa speciale debbono essere verificati ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.

Un esemplare dei rispettivi verbali deve essere posto a corredo del conto giudiziale del cassiere speciale.

Il delegato della Corte dei conti, col concorso del controllore capo, effettua alla fine di ogni mese, o in qualunque altro tempo che reputerà del caso, la verifica dei fondi esistenti nella sacristia della cassa speciale e accerta che le risultanze siano conformi alle scritture contabili tanto per la totalità dei biglietti, quanto alla loro suddivisione nei diversi fondi.

Art. 45.

In relazione alle esigenze lavorative, la sezione biglietti della cassa speciale può essere suddivisa nei seguenti settori di lavorazione:

taglio e confezionamento dei biglietti con macchine automatiche;

taglio e confezionamento dei biglietti con sistemi non automatizzati;

operazioni concernenti i biglietti annullati.

La movimentazione e la custodia dei valori negli ambienti della cassa speciale hanno luogo mediante utilizzo di speciali contenitori chiusi.

L'uso di tali contenitori non è obbligatorio per la movimentazione e la custodia dei biglietti annullati ancora racchiusi in bisacce di origine.

Art. 46.

I locali in cui è ubicata la cassa speciale costituiscono un « comprensorio » controllato.

La porta di tale « comprensorio » è dotata di serrature a differente congegno le cui chiavi, con i relativi doppi, sono custodite dal cassiere speciale e dal controllore capo.

Per la custodia dei valori la cassa speciale dispone di più sacristie distinte nei seguenti settori:

a) biglietti buoni:

biglietti finiti confezionati in ballettoni;
biglietti finiti confezionati in mazzette o in ballette;
biglietti ancora in foglio da lavorare;
biglietti di serie speciale;

b) biglietti annullati:

biglietti annullati contenuti in bisacce di origine sigillate (settore di transito);
biglietti annullati in corso di verifica;
biglietti annullati verificati ed assunti in carico;
biglietti annullati verificati ed assunti in carico per i quali è intervenuta l'autorizzazione alla distruzione.

Le porte delle sacristie devono avere tre serrature di diverso congegno, le cui chiavi, con i relativi doppi, sono tenute una dal cassiere speciale, una dal controllore capo e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l'intervento dei detentori delle tre chiavi.

Il cassiere speciale ed il controllore capo possono essere rappresentati dai sostituti o dai fiduciari.

Art. 47.

Tutte le operazioni concernenti l'attività della cassa speciale, relativamente sia ai biglietti buoni sia a quelli annullati, vengono esposte in apposite situazioni giornaliere firmate dal cassiere speciale e vidimate dal controllore capo e dal delegato della Corte dei conti, i quali ne ritirano un esemplare. Una copia deve restare agli atti della cassa stessa.

Una situazione mensile, firmata e vidimata come sopra, viene inviata alla Direzione generale del tesoro.

Tanto le situazioni giornaliere quanto quelle mensili sono contraddistinte da un numero di ordine progressivo annuale.

Capo III

Movimento biglietti di Stato

1) Biglietti di prima emissione

Art. 48.

I biglietti fabbricati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono giornalmente consegnati alla cassa speciale per serie intere, salvo le sostituzioni di quelli riconosciuti di scarto, raccolti in mazzette da cento biglietti, ovvero in pacchi contenenti cento fogli di biglietti ultimati.

Art. 49.

La contazione dei biglietti, anche con mezzi meccanici, è fatta dal cassiere speciale per taglio e serie alla presenza del controllore capo e del delegato della Corte dei conti con la eventuale assistenza di un rappresentante dell'Istituto che effettua il servizio di tesoreria dello Stato.

I detti incaricati del controllo accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti verificati che, alla loro presenza, vengono posti nella sacristia.

Art. 50.

Compiuta la verifica dei biglietti e riconosciuta esatta la quantità, il cassiere speciale stacca da un bollettario a matrice, figlia e contromatrice, una ricevuta con l'indicazione dei tagli, delle serie, della numerazione e del valore dei biglietti, munita della propria firma e di quella del controllore capo e del visto del delegato della Corte dei conti.

La figlia è consegnata al magazziniere del tesoro e la contromatrice è spedita alla Direzione generale del tesoro.

Art. 51.

Qualora la cassa speciale sia dotata di attrezzature meccaniche idonee al taglio ed al confezionamento automatico dei biglietti di Stato, l'Istituto Poligrafico consegnerà alla cassa speciale i biglietti per serie intere raccolti in pacchi contenenti cento fogli di biglietti ultimati.

La cassa speciale richiede in tal caso giornalmente i quantitativi dei biglietti ultimati da allestire confezionati in pacchi, in proporzione alla propria capacità lavorativa.

Peraltro, al fine di assicurare la continuità delle lavorazioni e di evitare tempi di attesa, la cassa può custodire nelle proprie sacristie un quantitativo di biglietti ancora riuniti in fogli, tale da consentire la lavorazione senza dover attendere la somministrazione giornaliera da parte delle officine.

Art. 52.

I biglietti consegnati ancora in fogli alla cassa speciale, ai sensi dell'articolo precedente, per la contazione, l'allestimento ed il confezionamento meccanico, vengono suddivisi per centinaia mantenendo la sequenza numerica; i fogli stessi sono poi contati prima di essere inseriti nell'apparecchiatura.

Art. 53.

La macchina provvede ad una ulteriore contazione dei fogli, al loro taglio in biglietti singoli, al confezionamento di questi in mazzette da cento esemplari ed all'approntamento in ballette da dieci mazzette racchiusi in un involucro di plastica trasparente.

Effettuate ulteriori verifiche le ballette vengono confezionate in stecche da dieci, racchiuse da cartone alle due estremità.

Su uno dei due cartoni sono indicate le caratteristiche dei relativi biglietti; i preposti al settore vi appongono la propria firma.

Art. 54.

In sede di allestimento e di confezionamento dei biglietti ai sensi dell'articolo precedente la cassa speciale, qualora i biglietti presentino difetti nella qualità di stampa o altre imperfezioni, ovvero risultino danneggiati, si provvede alla loro sostituzione con altri di serie speciale.

Le sostituzioni effettuate debbono essere registrate di volta in volta su apposita distinta.

Art. 55.

I biglietti di prima emissione sono prelevati dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione ed in base agli ordini impartiti dalla Direzione generale del tesoro, su richiesta della Banca d'Italia, vengono spediti direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale.

Le sezioni di tesoreria provinciale ne effettuano il rimborso con quietanza in conto entrate del Tesoro, rilasciata a favore del cassiere speciale dei biglietti di Stato.

I biglietti di prima emissione che occorrono per i bisogni della tesoreria centrale sono parimenti prelevati, previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione.

Il tesoriere centrale se ne dà carico con quietanza in conto entrate del Tesoro a favore del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.

2) Biglietti di Stato logori

Art. 56.

I biglietti logori non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti. I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga il dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti spendibili prelevati dal fondo ordinario di cassa.

I biglietti di Stato logori e non più atti alla circolazione, raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito, aziende di trasporti urbani, esattorie e ogni altro ente che compia operazioni di cassa con il pubblico, possono essere versati alle tesorerie per la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le modalità di cui appresso: « I biglietti logori di cui al comma precedente debbono essere presentati distintamente per taglio e in mazzette da 100 biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette, ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta portante il timbro dell'istituto, ufficio o ente presentatore, la firma dell'agente che ha confezionato le mazzette e la data di presentazione dei biglietti alle tesorerie.

Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una percentuale da fissarsi di volta in volta dal capo della tesoreria, ma in ogni caso non inferiore al dieci per cento del numero dei biglietti presentati.

I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in proprio dalle tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in buono stato.

Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle tesorerie, ma la definitiva regolazione dei rapporti tra le tesorerie stesse e gli istituti, enti e uffici presentatori sarà fatta dopo che la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avrà effettuato le verifiche prescritte ».

Art. 57.

I biglietti logori, ritirati dalla circolazione come al primo comma dell'articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie mediante perforazione. Ogni mazzetta porterà, sulla fascetta, l'indicazione della tesoreria e della data di annullamento.

Art. 58.

Le sezioni di tesoreria provinciale faranno pervenire, per il tramite della Banca d'Italia, i biglietti logori alla cassa speciale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed impiombati, accompagnati da appositi verbali.

I biglietti ricevuti dalle tesorerie per la sostituzione, che siano stati sottoposti soltanto alla contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le modalità in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo dovrà risultare in ciascun sacco.

Art. 59.

I biglietti logori all'arrivo sono sommariamente riscontrati dal cassiere speciale in concorso col controllore capo che, successivamente, valendosi di apposito personale, procederanno — nei modi ritenuti più convenienti per la prontezza del servizio — alla contazione ed all'esame dei biglietti, stendendo processo verbale.

Le operazioni di verifica saranno effettuate in una misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti provenienti dalle sezioni di tesoreria provinciale, può assistere un delegato della Banca d'Italia.

Tale intervento è reso obbligatorio per le operazioni di verifica dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente art. 56, ai fini della definitiva regolarizzazione dei rapporti tra le tesorerie e gli istituti, enti o uffici presentatori.

Art. 60.

Compiuta la verifica e la contazione dei biglietti di una o più sezioni di tesoreria, l'immissione di essi nella sacristia è fatta col concorso del controllore capo e del delegato della Corte dei conti.

Il cassiere speciale si dà carico dell'ammontare dei biglietti logori riconosciuti legittimi mediante quietanza di fondo somministrato, rilasciata a favore della sezione di tesoreria provinciale di Roma e da spedire alla Direzione generale del tesoro.

Tale quietanza deve portare il visto del controllore capo e del delegato della Corte dei conti e l'indicazione di « acconto » o « saldo ».

I biglietti logori ritirati dalla tesoreria centrale vengono consegnati alla cassa speciale che li assume in carico mediante quietanza di fondo somministrato da spedire alla Direzione generale del tesoro.

Art. 61.

In corrispondenza al carico dei biglietti logori, il cassiere speciale, con il concorso del controllore capo e del delegato della Corte dei conti, ed eventualmente di un rappresentante della Banca d'Italia, preleva, occorrendo, dal fondo scorta, altrettanta somma di biglietti dello stesso taglio dei logori per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 55.

Le sezioni di tesoreria provinciale ne effettuano il rimborso con quietanza di fondo somministrato, rilasciata a favore del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Art. 62.

La Direzione generale del tesoro, tenuti presenti i bisogni della circolazione, ha facoltà di autorizzare il cambio dei biglietti di Stato logori, giunti alla cassa speciale, con altrettanti nuovi, anche prima che sia avvenuta la contazione e l'esame dei biglietti nella misura non superiore ai nove decimi del loro numero totale.

Art. 63.

I biglietti di Stato, concentrati nella cassa speciale, annullati e verificati per quantità e valore ai sensi dell'art. 60, debbono essere distrutti entro un anno dal loro ritiro dalla circolazione mediante abbruciamento, triturazione od altre modalità con lo intervento del cassiere speciale, del controllore capo, o dei loro sostituti o dei fiduciari, del delegato della Corte dei conti ed alla presenza di un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

I funzionari preposti alle operazioni di distruzione effettuano accertamenti percentuali dei valori annullati da distruggere in una misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

Tale verifica può essere abbinata a quelle di cui al precedente art. 59.

Delle relative operazioni è fatta constatazione con distinti verbali.

Qualora i biglietti vengano triturati la pasta risultante potrà essere destinata alle cartiere dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

3) Biglietti di Stato danneggiati, falsi o sospetti di falsità

Art. 64.

I biglietti di Stato, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse per il cambio.

Su richiesta dei possessori, essi possono essere ricevuti in consegna dalla tesoreria centrale e dalle tesorerie provinciali, perché ne sia fatto l'invio al controllore capo presso la cassa speciale e siano sottoposti all'esame della commissione tecnica.

Per il ritiro di detti biglietti vengono redatti appositi verbali.

Art. 65.

I biglietti danneggiati presentati all'esame della commissione tecnica sono dichiarati inammissibili al cambio se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibile duplicazione nel cambio stesso. I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 66.

I biglietti danneggiati, riconosciuti inammissibili al cambio dalla commissione tecnica, sono consegnati dal controllore capo al cassiere speciale perché li assuma in carico nel fondo dei logori destinati alla distruzione.

Il cassiere speciale procede per questi biglietti, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli precedenti, ponendo a tergo della bolletta la dizione « Danneggiati », senza distinzione di provenienza.

Art. 67.

Il controllore capo della cassa speciale dà partecipazione alla tesoreria centrale ed alle tesorerie provinciali, che hanno trasmesso i biglietti danneggiati, delle decisioni della commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti ammessi al cambio.

Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio si prescrive col decorso di tre anni dalla data del verbale di presentazione dei biglietti stessi alla tesoreria centrale o alle tesorerie provinciali.

Art. 68.

Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli dell'Istituto di emissione ai quali venissero presentati biglietti di Stato ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono trattenerli, redigendo processo verbale in quadruplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di ciascun biglietto e siano indicati il nome, il cognome, la data di nascita e il luogo di dimora del presentatore. Un esemplare del verbale sarà rilasciato all'esibitore del biglietto falso ed un altro sarà spedito immediatamente, a cura dello ufficio sequestrante, all'autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro; uno da spedirsi unitamente al biglietto, alla cassa speciale, l'ultimo da trattenere agli atti.

E' vietato tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità per tenerne una parte e restituire l'altra al presentatore.

Art. 69.

I biglietti sequestrati debbono essere spediti o consegnati, insieme col terzo esemplare del verbale, al tesoriere centrale o alle tesorerie provinciali della rispettiva provincia che, non più tardi del 25 di ogni mese, li trasmette, con elenco dei verbali e con l'esemplare dei verbali medesimi, all'ufficio di controllo presso la cassa speciale per essere sottoposti all'esame della commissione tecnica indicata dall'art. 75.

Art. 70.

I biglietti pervenuti all'autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti della forza pubblica debbono essere spediti al controllore capo presso la cassa speciale per l'esame di cui all'articolo precedente.

Art. 71.

I biglietti riconosciuti legittimi dalla commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità, sono passati dal controllore al cassiere speciale che deve darsene carico nel fondo dei biglietti logori ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il controllore dà notizia alla tesoreria centrale o alle tesorerie provinciali dei biglietti ammessi al cambio ed autorizza il rimborso alle parti. Le sezioni di tesoreria ne avvisano le autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'abbandono delle indagini.

Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato sospetti di falsità, riconosciuti legittimi, si prescrive col decorso di tre anni dalla data del verbale di sequestro.

Art. 72.

I biglietti di Stato dichiarati dalla commissione tecnica falsi o falsificati saranno restituiti dal controllore capo presso la cassa speciale, assieme ai relativi verbali, alla tesoreria centrale ed alle tesorerie provinciali dalle quali pervennero affinché, in conformità all'art. 2 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria provveda a promuovere il procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell'esame eseguito dalla suddetta commissione con l'indicazione del numero della contraffazione a cui il biglietto appartiene.

I biglietti pervenuti dall'autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l'ulteriore corso del procedimento.

La tesoreria centrale e le tesorerie provinciali sono tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti di falsità dell'esito dell'esame sui medesimi eseguito.

Art. 73.

L'autorità giudiziaria alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti falsi deve richiederle direttamente all'ufficio di controllo presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, il quale le comunicherà esclusivamente in copia.

Art. 74.

Le decisioni dell'autorità giudiziaria sui biglietti denunziati come falsi debbono essere partecipate dall'autorità medesima alla Direzione generale del tesoro, a cui vengono anche trasmessi i corpi di reato, dopo ultimato il processo per essere dati in custodia alla cassa speciale.

Capo IV

Commissione tecnica

Art. 75.

E' demandato alla commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale per le monete e per i biglietti a debito dello Stato, l'esame dei biglietti circolanti per conto dello Stato:

a) danneggiati;

b) sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 76.

La commissione è composta di un presidente, di un vice presidente, di quattro commissari e di un segretario, alla cui nomina si provvederà con decreto del Ministro del tesoro.

I commissari rimangono in carica per un triennio, scaduto il quale possono essere confermati.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 77.

In attesa che il «comprensorio» previsto dall'art. 33 del presente regolamento venga definitivamente costituito, la custodia della carta filigranata per i biglietti di Stato — bianca e di scarto — e dei valori ultimati e da consegnare, viene effettuata nell'ambito del magazzino Tesoro gestito dal Provveditorato generale dello Stato presso le officine carte-valori dello Istituto.

Si osservano al riguardo le disposizioni, modalità e procedure vigenti.

Art. 78.

La Direzione generale del tesoro può disporre periodiche visite ispettive presso le cartiere per la lavorazione della carta filigranata per i biglietti a debito dello Stato, ai settori di fabbricazione dei prodotti soggetti alla sua vigilanza nell'ambito dell'Istituto Poligrafico ed al magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato, relativamente alla custodia ed alle consistenze dei biglietti a debito dello Stato.

Art. 79.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del disposto dell'art. 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, pone a disposizione, per l'attività della cassa speciale, locali per gli uffici dei gestori e della delegazione della Corte dei conti, sale di contazione e sacristie di sicurezza per la custodia dei valori, dotati dei necessari arredamenti, di idonee attrezzature meccaniche e di materiali d'uso.

Il personale operaio dell'Istituto comunque assegnato alla cassa speciale esplica la propria attività sotto la immediata direzione, vigilanza e responsabilità dei funzionari della Direzione generale del tesoro preposti alla gestione della cassa stessa.

I conseguenti rapporti sono regolati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi del citato art. 11.

Art. 80.

La Corte dei conti, per mezzo di suoi delegati, esercita il sindacato sulla fabbricazione ed emissione dei biglietti di Stato ai sensi del regio decreto 7 marzo 1926, n. 412, del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 81.

I controllori del Tesoro svolgono i loro compiti in modo da favorire al massimo le produzioni in un contesto di sicurezza e regolarità delle operazioni.

L'Istituto risponde anche dell'operato del personale non dipendente immesso nei reparti soggetti a controllo per lo svolgimento di particolari attività lavorative.

Agli uffici di controllo del Tesoro viene consegnato un elenco, costantemente aggiornato, delle persone ammesse alle lavorazioni.

In casi di particolare gravità, allo scopo di compiere indagini o stabilire eventuali responsabilità, i capi degli uffici di controllo possono chiedere alla direzione dello stabilimento interessato di disporre il fermo delle macchine e la sospensione delle lavorazioni.

Di tali eccezionali provvedimenti viene data immediata notizia all'amministrazione.

Art. 82.

Chiunque acceda od esca dai comprensori soggetti a controllo presso le officine carte-valori e l'officina della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico è tenuto all'osservanza delle disposizioni di servizio emanate dalla Direzione generale del tesoro d'intesa con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è soggetto a particolari controlli, da effettuarsi anche con mezzi meccanici, con l'osservanza delle cautele e modalità atte a tutelare la dignità ed il decoro individuale.

(5906)

DECRETO 21 ottobre 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° novembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quattro anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale anda-

mento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° novembre 1983, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1984, è pari all'8,75%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verra determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sara arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, ne di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1984 e l'ultima il 1° novembre 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 novembre 1983 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° novembre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 novembre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato, da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1987, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1987, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1983
Registro n. 44, *Tesoro, foglio n.* 271

(5959)

DECRETO 21 ottobre 1983.
Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1983.

IL MINISTRC DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di sette anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1983, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1984, è pari al 9,25%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre, per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1984 e l'ultima il 1° novembre 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1990.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 novembre 1983 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore allo importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° novembre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 novembre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1990 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1990 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1990 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1983
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 272

(5960)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 ottobre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 novembre 1982 concernente l'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente la tabella « Esport » e successive modificazioni e, da ultimo, il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982, concernente l'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il regolamento (CEE) n. 2190/83 del Consiglio del 18 aprile 1983, nonché la decisione n. 2192/83 CECA della commissione del 20 aprile 1983, che modificano, rispettivamente, il regolamento (CEE) n. 2870/82 e la decisione n. 1872/82 CECA, relativi alle restrizioni alla esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Ritenuta la necessità di modificare gli allegati al cennato decreto ministeriale 30 novembre 1982, costituente l'allegato n. 3 al sopracitato decreto ministeriale 10 gennaio 1975, in relazione a quanto disposto dai suddetti provvedimenti comunitari;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati *A* - prodotti CECA ed *A* - altri, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1982 costituente l'allegato n. 3 al decreto ministeriale 27 maggio 1983, sono sostituiti con quelli di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 11 ottobre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO *A*
(*Prodotti CECA*)

ELENCO DEI PRODOTTI

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Categoria 1 LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO		
Acciaio al carbonio	73.08-01 (9)	607.66-10
	73.08-03 (39)	607.67-10
	73.08-05	607.67-20
	73.08-07	607.67-30
	73.08-21 (39)	607.67-40
	73.08-25	607.83-42
	73.08-29	608.19-20
	73.08-41 (39)	608.21-20
	73.08-45	608.23-20
	73.08-49	
	73.10-16 (1)	
	73.12-11 (2) (9)	
	73.12-19 (2)	
	73.13-11 (7) (9) (41)	
	73.13-16 (7) (9) (44)	
	73.13-17 (3)	
	73.13-19 (3) (39)	
	73.13-21	
	73.13-23	
	73.13-26	
	73.13-32	
	73.13-34	
	73.13-36	
	73.13-88 (7) (34) (41)	
	73.62-10	
	73.63-29 (1)	
	73.64-20 (2)	
	73.64-72 (2) (34)	
	73.65-21 (3)	
	73.65-23	
	73.65-25	
	73.73-35 (1) (21)	
Acciaio legato	73.72-11 (5) (9)	607.81-00
	73.72-19 (4) (5)	608.38-20 (7)
	73.73-35 (5) (6) (22)	608.55-20 (7)
	73.73-36 (5) (6)	608.67-20 (7)
	73.73-39 (4) (5) (6)	
	73.74-21 (5) (9)	
	73.74-29 (4) (5)	
	73.75-11 (5) (7) (9)	
	73.75-19 (5) (7) (9)	
	73.75-39 (4)	
	73.75-49 (4)	
	73.75-79 (4) (5) (7) (34)	
Categoria 2 LAMIERE LAMINATE A FREDDO		
Acciaio al carbonio	73.08-03 (40)	607.83-20
	73.08-21 (40)	607.83-50
	73.08-41 (40)	607.83-55
	73.12-21 (8) (10)	607.83-60
	73.13-11 (9)	
	73.13-16 (9)	
	73.13-19 (40)	
	73.13-41	
	73.13-43	

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Segue: *Categoria* 2 - LAMIERE LAMINATE A FREDDO		
Acciaio al carbonio .	73.13-45	
	73.13-47	
	73.13-49 (10)	
	73.13-50 (10)	
	73.13-88 (34)	
	73.65-53	
	73.65-55 (10)	
	73.65-70 (10) (34)	
Acciaio legato .	73.75-11 (5) (9) (31)	607.93-20
	73.75-19 (5) (9) (31)	
	73.75-59 (4) (5)	
	73.75-69 (4)	
	73.75-79 (4) (31) (34)	
Categoria 3 - LAMIERE		
Acciaio al carbonio (incluse le lamiere rivestite) .	73.09-00 (11)	607.66-15 (17)
	73.10-16 (6) (11) (12) (13)	607.94-00
	73.10-42 (6) (15)	608.07-10
	73.12-11 (9) (11) (12) (13)	608.11-00
	73.12-19 (11) (12) (13)	
	73.12-51 (8) (12)	
	73.12-71 (15)	
	73.13-11 (7) (9) (12) (13)	
	73.13-16 (7) (9) (12) (13)	
	73.13-17 (13)	
	73.13-19 (13) (39)	
	73.13-64 (12)	
	73.13-65 (12)	
	73.13-67 (12)	
	73.13-68 (12)	
	73.13-72 (12)	
	73.13-74 (12)	
	73.13-76 (12)	
	73.13-78	
	73.13-79	
	73.13-84 (12)	
	73.13-86 (12)	
	73.13-87 (12)	
	73.13-88 (12) (32)	
	73.13-89 (12) (42)	
	73.62-30 (11)	
	73.63-29 (6) (11) (12) (13)	
	73.63-72 (6) (15)	
	73.63-74 (6) (8)	
	73.64-72 (15)	
	73.65-21 (13)	
	73.65-70 (38)	
	73.73-35 (6) (11) (12) (13) (21)	
	73.73-72 (6) (15) (16)	
	73.74-72 (15)	
	73.75-73 (16)	
	73.75-79 (16)	
Acciaio legato	73.72-11 (4) (9) (12)	607.78-00 (17)
	73.72-19 (4) (12)	607.91-00
	73.72-39 (4) (11)	608.14-20
	73.73-35 (6) (11) (12) (22)	
	73.73-36 (6) (11) (12)	
	73.73-39 (4) (6) (11) (12)	
	73.74-21 (9) (11) (12)	

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Segue: *Categoria* 3 LAMIERE		
Acciaio legato	73.74-29 (4) (11) (12)	
	73.74-72 (11) (12) (18)	
	73.75-11 (9) (12)	
	73.75-19 (9) (12)	
	73.75-29 (4)	
	73.75-59 (4) (12)	
	73.75-73 (12) (18) (32)	
	73.75-79 (12) (18) (32)	
Categoria 4 PROFILATI E PUTRELLE		
Acciaio al carbonio	73.11-11 (19)	609.80-05
	73.11-12	609.80-15
	73.11-14	609.80-35
	73.11-16	609.80-41
	73.11-19 (19)	609.80-45
	73.63-29 (19) (20)	
	73.73-35 (20) (21)	
Acciaio legato	73.73-33 (20)	609.82-00
	73.73-34 (20)	
	73.73-35 (20) (22)	
	73.73-36 (20)	
	73.73-39 (20)	
Categoria 5 VERGELLA	73.10-11 (23)	607.14-00
	73.10-16 (24) (25)	607.17-00
	73.63-21 (23)	607.22-00
	73.63-29 (24) (25)	607.23-00
	73.73-25 (21) (23)	
	73.73-35 (21) (24) (25)	
Categoria 6 BARRE LAMINATE A CALDO		
Acciaio al carbonio	73.09-00 (30)	606.83-10
	73.10-11 (26)	606.83-30
	73.10-16 (27) (28)	606.83-50
	73.12-11 (9) (12) (30)	
	73.12-19 (12) (30)	
	73.62-30 (30)	
	73.63-21 (26)	
	73.63-29 (27) (28)	
	73.64-20 (12) (30)	
	73.64-72 (12) (30) (34)	
	73.73-35 (21) (27) (28)	
Acciaio legato	73.73-25 (26)	606.97-00
	73.73-26 (26)	
	73.73-29 (4) (26)	
	73.73-35 (22) (27) (28)	
	73.73-36 (27) (28)	
	73.73-39 (4) (27) (28)	
	73.74-21 (9) (12) (30)	
	73.74-29 (9) (12) (30)	
Categoria 7 LAMIERE RIVESTITE		
Acciaio al carbonio (zincate e altre) . .	73.10-42 (5) (6) (8) (32)	608.07-30
	73.12-71 (5) (8) (32)	608.13-10
	73.13-67 (5)	608.13-20
	73.13-68 (5)	608.13-30
	73.13-72 (5)	608.13-40
	73.13-84 (5)	608.13-50
	73.13-86 (5)	

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Segue: *Categoria* 7 - LAMIERE RIVESTITE		
Acciaio al carbonio (zincate e altre)	73.13-87 (5)	
	73.13-88 (5) (32)	
	73.13-89 (5) (32)	
	73.63-72 (5) (6) (8) (32)	
	73.64-72 (5) (8) (32)	
	73.65-70 (5) (42)	
Acciaio legato (lamiere rivestite e lamiere piombate) .	73.13-74 (5)	608.01-00
	73.73-72 (5) (6) (8) (32)	608.14-40
	73.74-72 (5) (8) (32)	
	73.75-73 (5) (32)	
	73.75-79 (5) (32)	
Categoria 8 - LATTA (esclusa la banda nera) .	73.12-51 (5) (8)	607.96-00
	73.13-64 (5)	607.97-00
	73.13-65 (5)	607.99-00
	73.13-76 (5)	
Categoria 9 - ROTAIE		
Acciaio al carbonio e acciaio legato .	73.16-14	610.20-10
	73.16-16	610.20-20
	73.16-17	610.21-00
	73.16-20	
Categoria 10 - PALANCOLE		
Acciaio al carbonio e acciaio legato .	73.11-50	609.96-00
		609.98-00

(1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore uguale o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.

(2) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(3) Inclusi se avvolti in coil.

(4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai *per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte* 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.

(6) Inclusi se di sezione rettangolare.

(7) Inclusi se laminati a caldo.

(8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.

(9) Esclusi gli « acciai magnetici al silicio » definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.

(11) Inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.

(12) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(13) Inclusi se non avvolti in coil.

(15) Se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.

(16) *Inclusi se placcati.*

(17) Ad esclusione dei semilavorati di spessore superiore a 6 pollici, prodotti mediante laminazione in impianti primari (per bramme).

(18) Esclusi se placcati.

(19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.

(20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.

(21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo è di almeno 0,35 %.

(22) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo supera 0,35 %.

(23) Inclusi se di sezione *circolare e di diametro pari o superiore* a 0,2 pollici.

(24) Inclusi se avvolti in coil e se di diametro uguale o inferiore a 18,8 mm.

(25) Inclusi se di sezione circolare.

(26) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottogonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione *rettangolare, inclusi se di spessore* pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, *ottogonale o di quadrilatero* con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superore a 3/16 di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.

(28) Esclusi blumi e billette circolari, prodotti semifiniti di sezione trasversale circolare la cui lunghezza sia di alcune volte superiore alla massima dimensione trasversale. Per un blumo l'area *trasversale minima è di 36 pollici quadrati*, l'area della sezione trasversale di una billetta è inferiore a 36 pollici quadrati ma non inferiore a 3 pollici quadrati.

Nota: Le billette laminate entro i limiti dimensionali delle barre o ordinate su misura possono essere classificate come barre nella tariffa USA.

(30) *Inclusi se di larghezza* pari o inferiore a 8 pollici.

(31) Inclusi se laminati a freddo.

(32) Inclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(34) Esclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(38) Inclusi se placcati. Se di spessore pari o superiore a *3/16* di pollice, inclusi se *rivestiti con metallo*. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se laminati a caldo e tagliati a lunghezza.

(39) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se non decapati.

(40) *Inclusi se di spessore pari o superiore* a 3/16 di pollice e decapati.

(41) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.

(42) Se laminati a freddo, inclusi se rivestiti con metallo. Se laminati a caldo, inclusi se rivestiti con metallo o (se non rivestiti con metallo) se tagliati a lunghezza.

ALLEGATO *A*
(Altri)

ELENCO DEI PRODOTTI

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Categoria 1 - LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO		
Acciaio al carbonio	73.10-49 (1) (7) (34)	607.66-10
	73.12-40 (2) (1) (34)	607.67-10
	73.12-88 (2) (7) (34)	607.67-20
	73.12-89 (2) (7) (34)	607.67-30
	73.13-62 (7) (34) (36) (41)	607.67-40
	73.63-79 (1) (34)	607.83-42
	73.64-79 (2) (34)	608.19-20
		608.21-20
		608.23-20
Acciaio legato	73.73-89 (4) (5) (6) (34)	607.81-00
	73.74-89 (4) (5) (34)	608.38-20 (7)
		608.55-20 (7)
		608.67-20 (7)
Categoria 2 LAMIERE LAMINATE A FREDDO		
Acciaio al carbonio	73.10-30 (6) (8)	607.83-20
	73.10-49 (6) (8) (31) (34)	607.83-50
	73.12-25 (8) (9)	607.83-55
	73.12-29 (8) (10)	607.83-60
	73.12-40 (8) (31) (34)	
	73.12-88 (8) (31) (34)	
	73.12-89 (8) (31) (34)	
	73.13-62 (8) (31) (34) (36)	
	73.63-50 (6) (8)	
	73.63-79 (6) (8) (31) (34)	
	73.64-50 (8)	
	73.64-79 (8) (31) (34)	
	73.73-55 (6) (8) (21)	
Acciaio legato	73.73-55 (5) (6) (8) (22)	607.93-20
	73.73-59 (4) (5) (6) (8)	
	73.73-89 (4) (5) (6) (8) (31) (34)	
	73.74-51 (5) (8) (9)	
	73.74-52 (5) (8) (9)	
	73.74-59 (4) (5) (8)	
	73.74-89 (4) (8) (31) (34)	
Categoria 3 LAMIERE GROSSE		
Acciaio al carbonio (incluse le lamiere placcate)	73.10-45 (6) (8)	607.66-15 (17)
	73.10-49 (6) (35)	607.94-00
	73.12-40 (12) (14) (32)	608.11-00
	73.12-59 (8) (12)	608.07-10
	73.12-61 (12) (14)	
	73.12-63 (12) (14)	
	73.12-65 (12) (14)	
	73.12-75 (8)	
	73.12-81 (12) (14)	
	73.12-85 (12) (14)	
	73.12-87 (12) (14)	
	73.12-88 (12) (14) (32)	

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Segue: *Categoria* 3 - LAMIERE GROSSE		
Acciaio al carbonio (incluse le lamiere placcate)	73.12-89 (12) (14) (42)	
	73.13-62 (37)	
	73.63-79 (6) (35)	
	73.64-75 (8)	
	73.64-79 (35)	
	73.73-74 (6) (8) (16)	
	73.73-83 (6) (16) (33)	
	73.73-89 (6) (16) (33)	
	73.74-74 (8)	
	73.74-83 (16) (33)	
	73.74-89 (16) (33)	
Acciaio legato .	73.73-55 (6) (8) (12) (22)	607.78-00 (17)
	73.73-59 (4) (6) (12)	607.91-00
	73.74-74 (8) (12) (18)	608.14-20
	73.74-83 (8) (12) (18) (32)	
	73.74-89 (12) (14) (18) (32)	
Categoria 4 - PROFILATI E PUTRELLE		
Acciaio al carbonio	73.11-20 (19)	609.80-05
	73.11-31 (19)	609.80-15
	73.11-39 (19)	609.80-35
	73.63-10 (19) (20)	609.80-41
	73.63-50 (19) (20)	609.80-45
	73.73-55 (20) (21)	
Acciaio legato .	73.73-13 (20)	609.82-00
	73.73-14 (20)	
	73.73-19 (20)	
	73.73-43 (20)	
	73.73-49 (20)	
	73.73-53 (20)	
	73.73-54 (20)	
	73.73-55 (20) (22)	
	73.73-59 (20)	
Categoria 6 - BARRE LAMINATE A CALDO		
Acciaio al carbonio	73.10-49 (27) (29)	606.83-10
	73.63-79 (27) (29)	606.83-30
	73.64-79 (7) (12) (30) (34)	606.83-50
Acciaio legato .	73.73-89 (4) (27) (29)	606.97-00
Categoria 7 - LAMIERE RIVESTITE		
Acciaio al carbonio (zincate ed altre)	73.10-45 (5) (6) (8) (32)	608.07-30
	73.10-49 (5) (6) (8) (32)	608.13-10
	73.12-40 (5) (8) (32)	608.13-20
	73.12-61 (5) (8)	608.13-30
	73.12-63 (5) (8)	608.13-40
	73.12-75 (5) (8) (32)	608.13-50
	73.12-81 (5) (8)	
	73.12-85 (5) (8)	
	73.12-87 (5) (8)	
	73.12-88 (5) (8) (32)	
	73.12-89 (5) (6) (32)	

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Segue: *Categoria* 7 LAMIERE RIVESTITE		
Acciaio al carbonio (zincate ed altre)	73.13-62 (5) (32) (43)	
	73.63-74 (5) (6) (8) (32)	
	73.63-79 (5) (6) (8) (32)	
	73.64-75 (5) (8) (32)	
	73.64-79 (5) (8) (32)	
Acciaio legato (lamiere rivestite e lamiere piombate)	73.12-65 (5) (8)	608.01-00
	73.73-74 (5) (6) (8) (32)	608.14-40
	73.73-89 (5) (6) (8) (32)	
	73.74-74 (5) (8) (32)	
	73.74-83 (5) (8) (32)	
	73.74-89 (5) (8) (32)	
Categoria 8 LATTA (ad esclusione della banda nera)	73.12-59 (5) (8)	607.96-00
		607.97-00
		607.99-00

(1) *Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore uguale o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.*

(2) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.

(6) Inclusi se di sezione rettangolare.

(7) Inclusi se laminati a caldo.

(8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.

(9) Esclusi gli « acciai magnetici al silicio » definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.

(12) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(14) Inclusi se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici, oppure se laminati a freddo e di spessore superiore a 12 pollici.

(16) Inclusi se placcati.

(17) Ad esclusione dei semilavorati di spessore superiore a 6 pollici, prodotti mediante laminazione in impianti primari (per bramme).

(18) Esclusi se placcati.

(19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.

(20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.

(21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo è di almeno 0,35 %.

(22) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo supera 0,35 %.

(27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottogonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superore a 3/16 di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.

(29) Esclusi se lavorati a freddo.

(30) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(31) Inclusi se laminati a freddo.

(32) Inclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(33) Se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici e se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici.

(34) Esclusi se rivestiti o placcati con metallo.

(35) Inclusi se placcati o rivestiti con metallo o altrimenti lavorati alla superficie. Se placcati e di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se placcati o rivestiti con metallo e se di spessore superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza pari o superiore a 8 pollici purché non laminati a freddo e se di larghezza pari o superiore a 12 pollici purché laminati a freddo. Se altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se non avvolti in rotoli, se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza pari o superiore a 8 pollici e laminati a caldo.

(36) Inclusi se smaltati.

(37) Inclusi se placcati. Se rivestiti con metallo ma non argentati, dorati o platinati. Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(41) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.

(43) Esclusi se argentati, dorati o platinati.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «*Dipendenti ferrovia Roma Lido*», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 22-23 aprile 1983, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Dipendenti ferrovia Roma Lido », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Dipendenti ferrovia Roma Lido », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Bellini di Roma in data 14 febbraio 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Locatelli Giovanni Maria, nato a Russi (Ravenna) il 25 luglio 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5871)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 1983.

Autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983) relativo alla determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei detersivi da bucato;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983) relativo alla riduzione al 5 %, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi da bucato;

Decreta:

Art. 1.

Chi intende impiegare il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nella produzione di detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1984 deve essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli interessati debbono chiedere l'autorizzazione allo stesso Ministero entro e non oltre giorni venti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda deve essere specificato, oltre il nome o la ragione sociale della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione, il quantitativo di sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) che si intende impiegare per l'anno 1984.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminate le domande e constatato che il quantitativo globalmente richiesto non supera le 2000 tonnellate o, qualora sia superato tale limite, ripartito il quantitativo di 2000 tonnellate tra i vari richiedenti sulla base di equi criteri relativi alla produzione ed al mercato, rilascia le relative autorizzazioni indicando nelle stesse il quantitativo di sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) attribuito.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia le suddette autorizzazioni entro giorni quindici a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente e trasmette al Ministero della sanità copia delle autorizzazioni concesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1983

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(5957)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1983.

Proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Genghini, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 settembre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 19 settembre 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 1° settembre 1983, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole espresso dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga semestrale emesso in data 15 settembre 1983;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per un periodo di sei mesi;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, è disposta la proroga per sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 19 settembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5956)

DECRETO 24 settembre 1983.

Proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Adriano Gardella, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 settembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Adriano Gardella, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 22 luglio 1983, volta ad ottenere la proroga di due anni della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere del CIPI, emesso in data 23 settembre 1983, favorevole ad una proroga semestrale, in attesa dell'approvazione del programma;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per un periodo di sei mesi;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella, è disposta la proroga per sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 24 settembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5955)

DECRETO 26 settembre 1983.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni speciali di polizza presentati dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 aprile 1983 della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, gli uni e le altre in sostituzione degli analoghi in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i sottoindicati tassi di premio e le condizioni di polizza di seguito descritte, presentati dalla società per azioni La Previdente, con sede in Milano:

tassi di premio relativi alla tariffa 5u — mista, a premio unico — in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 11722;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa 5u, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 11722.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5857)

DECRETO 28 settembre 1983.

Proroga per tre mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 settembre 1981, con cui e posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, con sede in Termoli, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 7 settembre 1983, volta ad ottenere la proroga per tre mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 23 settembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, è disposta la proroga per tre mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 settembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5954)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 ottobre 1983.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione delle organizzazioni dei produttori olivicoli al regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1983-84. Proroga del decreto ministeriale 2 novembre 1982.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1588/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, che fissa, tra l'altro, l'importo dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1982, recante modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione delle organizzazioni dei produttori olivicoli al regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82 per la campagna 1982-83;

Ritenuto di potere estendere, con modifiche, l'applicazione del citato decreto ministeriale 2 novembre 1982 anche alla campagna 1983-84, in quanto compatibile e non contrastante con la emananda regolamentazione comunitaria in materia di ammissione delle organizzazioni dei produttori al beneficio dell'aiuto in questione;

Decreta:

Per la campagna di commercializzazione 1983-84 l'ammissione delle organizzazioni dei produttori a beneficiare, per conto dei propri soci, del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, calcolato in funzione della effettiva quantità di olio prodotto, è disciplinata dalle disposizioni recate dal decreto ministeriale 2 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1982, cui vengono apportate le seguenti modifiche:

Ogni indicazione « campagna 1981-82 » e « campagna 1982-83 », contenuta nel decreto ministeriale di cui sopra, viene sostituita rispettivamente dalle parole « campagna 1982-83 » e « campagna 1983-84 ».

Le date « 31 ottobre 1982 » e « 30 novembre 1982 » indicate all'art. 1, primo comma, sono rispettivamente sostituite dalle date « 15 ottobre 1983 » e « 7 novembre 1983 ».

Le parole « 31 marzo 1983 » di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 ed alla lettera *c*) dell'art. 2 sono sostituite da « 31 marzo 1984 ».

Alla lettera *h*) dell'art. 1 ed al primo comma dell'articolo 2 le parole « decreto ministeriale 26 novembre 1981 » sono sostituite da « decreto ministeriale 14 dicembre 1982 ».

Al primo periodo del primo comma dell'art. 2 la data « 30 novembre 1982 » è sostituita da « 7 novembre 1983 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5958)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2786/83 del Consiglio, del 3 ottobre 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS.

Regolamento (CEE) n. 2787/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2788/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cerali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2789/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2790/83 della commissione, del 5 ottobre 1983, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2791/83 della commissione, del 5 ottobre 1983, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2792/83 della commissione, del 5 ottobre 1983, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2793/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68, (CEE) n. 2496/78, (CEE) n. 1402/83 e (CEE) n. 1441/83, relativi alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone, Pecorino Romano e altri formaggi da riporto.

Regolamento (CEE) n. 2794/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, relativo alla vendita sul mercato interno di 450.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2795/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2796/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che ripritina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale, della voce 64.01 della tariffa doganale comune, originarie della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2797/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2798/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 della tariffa doganale comune, originarie della Tailadia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2799/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi da proiezione fissa e agli apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione, della voce 90.09 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2800/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 2801/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2802/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2803/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2804/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2805/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2806/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 274 *del* 7 *ottobre* 1983.

(259/C)

Regolamento (CEE) n. 2807/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri.

Pubblicato nel n. L 276 *del* 10 *ottobre* 1983.

(260/C)

Regolamento (CEE) n. 2808/83 della commissione, del 6 ottobre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 277 *del* 10 *ottobre* 1983.

(261/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni delle funzioni consolari del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Porlamar

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 il sig. Paolo Rosso, agente consolare onorario in Porlamar, con circoscrizione lo Stato Nueva Esparta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(5802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo, con sede legale in Duino Aurisina e stabilimento in S. Giovanni a Duino.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo, con sede legale in Duino Aurisina (Trieste) e stabilimento in S. Giovanni a Duino (Trieste), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5969)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Zagarolo

Con decreto aziendale 10 settembre 1983, n. 2455, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 235 ricadente in prossimità dell'innesto della strada statale n. 155 «di Fiuggi» con la strada statale n. 6 «Casilina» al km 30+250 e identificato al foglio n. 68, particella 513, dei registri catastali del comune di Zagarolo (Roma).

(5932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Krao, in Lipomo

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 134.017.000, dovuto dalla S.p.a. Krao, in Lipomo (Como), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5917)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Calzaturificio Styler, in Fucecchio

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 10.734.000 dovuto dalla S.r.l. Calzaturificio Styler, in Fucecchio (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5918)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Ruggero Ducceschi, in Galliate

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.773.000 dovuto dalla ditta Ruggero Ducceschi, in Galliate (Novara), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5919)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 14 ottobre 1982: «Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 299 del 29 ottobre 1982).

Ai modelli allegati al decreto ministeriale citato in epigrafe contraddistinti dalle lettere *C* e *D*, il numero modello tasse e il numero modello I.V.A. devono intendersi, rispettivamente, per l'allegato *C* «Modulario F-tasse *573*», anziché: «Modulario F-tasse *561*» e «Mod. I.V.A. *97*», anziché: «Mod. I.V.A. *87*» e per l'allegato *D* «Modulario F-tasse *574*», anziché: «Modulario F-tasse *562*» e «Mod. I.V.A. *98*», anziché: «Mod. I.V.A. *88*».

(5927)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile 1983 al 30 giugno 1983

OFFICINE AUTORIZZATE

Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1) Cellatica (Brescia), via Bodutto n. 24	Laser farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6411	
2) Milano, via Serio n. 6	Inverni Della Beffa S.p.a.	Specialità medicinali biologiche	D. M. 21 aprile 1983, n. 6412	Trasferimento autorizzazione
3) Porto Empedocle (Agrigento), lungo mare Pirandello (off. comune)	Farmitalia - Carlo Erba S.p.a. e Vetem S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6416	Trasferimento autorizzazione
4) Firenze, via delle Panche n. 44	Eufarma S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 4 marzo 1983, n. 6415	Trasferimento autorizzazione
5) Ascoli Piceno, loc. Marino del Tronto	Farmitalia - Carlo Erba S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6417	Trasferimento autorizzazione
6) Milano, viale E. Bezzi n. 24 (off. comune)	Farmitalia - Carlo Erba S.p.a. - Vetem S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6418	Trasferimento autorizzazione
7) Milano, via Imbonati n. 24 (off. comune)	Farmitalia - Carlo Erba S.p.a. - Vetem S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6419	Trasferimento autorizzazione
8) Bari, via Tanzi n. 39	Lab. chimico farmac. Sanitas, società di fatto	Specialità medicinali	D. M. 7 aprile 1983, n. 6426	Estensione
9) Aprilia (Latina), via Nettunense chilometro 20,100	R.P. Scherer S.p.a.	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D. M. 9 aprile 1983, n. 6432	
10) Bologna, via San Carlo, 12/14	S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 15 aprile 1983, n. 6434	Trasferimento autorizzazione
11) Caronno Pertusella (Varese), via G. Ferraris n. 4 (off. comune)	Milanfarma S.p.a. Cassella Med italiana S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6441	
12) Milano, via C. Farini, 63	Giovanni Ogna & Figli S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 31 maggio 1983, n. 6442	Mod. ragione sociale
13) Cernusco sul Naviglio (Milano), strada Padana Superiore, 32	Lab. chimici biologici Granata S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6446	Trasferimento autorizzazione
14) Abano Terme (Padova), via Guazzi n. 10	Sinax S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 20 maggio 1984, n. 6455	
15) Genova, via Tortona n. 12 (off. comune)	Farge S.r.l. e Giusto S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 11 giugno 1983, n. 6458	Trasferimento autorizzazione
16) Villaguardia (Como), piazza XX Settembre n. 2 (off. comune)	Crinos, ind. farmacobiologica S.p.a. e Sister S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 11 giugno 1983, n. 6461	Modifica denominazione sociale Consorzio interno

Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
17) Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour n. 57	Radiumfarma S.r.l.	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D. M. 16 giugno 1983, n. 6463	
18) Ariccia (Roma), via Cancelliera n. 60 (off. farmaceutica comune)	Bergamon S.p.a., Esterfarma, Lab. farmaceutici S.r.l. e Difa S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 16 giugno 1983, n. 6465	Modifica denominazione sociale Consorzio interno
19) Pisa, via Contessa Matilde n. 66	Ist. opoterapico nazionale Pisa S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 11 giugno 1983, n. 6466	Mod. ragione sociale
20) Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131	Edmond Pharma S.r.l.	Specialità medicinali	D. M. 16 giugno 1983, n. 6469	Trasferimento autorizzazione
21) Roma, via Tiburtina n. 1496	Salus Researches Sarm S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 27 giugno 1983, n. 6475	

OFFICINE REVOCATE

Sede officina	Ditta	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1) Castellanza (Varese), via G. Borri n. 40	Istituto biochomico Minerva S.r.l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D. M. 9 maggio 1983, n. 6381
2) Sesto San Giovanni (Milano), via Mameli n. 21	Ditta individuale Valman di Manlio Businelli	Specialità medicinali chimiche	D. M. 6 aprile 1983, n. 6382
3) Pesaro, via Adriatica n. 401	Ditta individuale laboratorio chimico-farmaceutico dott. Renzoni	Specialità medicinali	D. M. 6 aprile 1983, n. 6395
4) Verona, via Bartolomeo Giuliari n. 2	Erboris Pellini caffè S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 6 aprile 1983, n. 6405
5) Monticello Brianza (Como), fraz. Cortenuova, via dei Marchi n. 7	Confitea di Berardi Giancarlo S.a.s.	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D. M. 6 aprile 1983, n. 6407
6) Caronno Pertusella (Varese), via Galileo Ferraris	Milanfarma S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6439
7) San Frediano a Settimo (Pisa), via Bartoli n. 5 Cascina	Cassella Med italiana S.p.a.	Specialità medicinali	D. M. 9 aprile 1983, n. 6440

(5573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 25 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1583,550	1583,550	1583,60	1583,550	1583,50	1583,50	1583,450	1583,550	1583,550	—
Marco germanico	608,420	608,420	608,75	608,420	608,60	608,38	608,350	608,420	608,420	—
Franco francese	199,340	199,340	199,50	199,340	199,40	199,30	199,280	199,340	199,340	—
Fiorino olandese	541,950	541,950	542,10	541,950	542 —	541,95	541,960	541,950	541,950	—
Franco belga	29,845	29,845	29,85	29,845	29,86	29,84	29,852	29,845	29,845	—
Lira sterlina	2373,900	2373,900	2376 —	2373,900	2374,60	2374,35	2374,800	2373,900	2373,900	—
Lira irlandese	1888,250	1888,250	1887 —	1888,250	1887,85	1889 —	1889,750	1888,250	1888,250	—
Corona danese	168,320	168,320	168,35	168,320	168,35	168,33	168,350	168,320	168,320	—
E.C.U.	1371,370	1371,370	1371,37	1371,370	1371,33	1371,37	1371,370	1371,370	1371,370	—
Dollaro canadese	1284,900	1284,900	1285,25	1284,900	1285,30	1284,90	1284,900	1284,900	1284,900	—
Yen giapponese	6,818	6,818	6,83	6,818	6,83	6,82	6,822	6,818	6,818	—
Franco svizzero	749,150	749,150	749,50	749,150	749,35	749,17	749,200	749,150	749,150	—
Scellino austriaco	86,483	86,483	86,50	86,483	86,50	86,48	86,480	86,483	86,483	—
Corona norvegese	215,640	215,640	215,90	215,640	215,90	215,67	215,710	215,640	215,640	—
Corona svedese	203,740	203,740	203,70	203,740	203,85	203,77	203,800	203,740	203,740	—
FIM	280,910	280,910	280,80	280,910	280,85	280,33	280,750	280,910	280,910	—
Escudo portoghese	12,730	12,730	12,75	12,730	12,78	12,73	12,730	12,730	12,730	—
Peseta spagnola	10,466	10,466	10,4650	10,466	10,46	10,46	10,465	10,466	10,466	—

Media dei titoli del 25 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,350
» 6 % » » 1970-85	89,650
» 6 % » » 1971-86	85,500
» 6 % » » 1972-87	80,250
» 9 % » » 1975-90	79,750
» 9 % » » 1976-91	79,800
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	78,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,725
» » » Ind. 1-11-1981/83	99,975
» » » » 1-12-1981/83	100,05
» » » » 1- 3-1981/84	99,95
» » » » 1- 4-1981/84	100,300
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	99,950
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,800
» » » » 1- 7-1982/84	99,6750
» » » » 1- 8-1982/84	99,600
» » » » 1- 9-1982/84	99,600
» » » » 1-10-1982/84	99,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/84	99,650
» » » » 1-12-1982/84	99,700
» » » » 1- 1-1983/85	99,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,200
» » » » 1- 3-1983/85	99 —
» » » » 1- 4-1983/85	99 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	99,850
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,625
» » » » 1-10-1982/86	99,650
» » » » 1-11-1982/86	99,800
» » » » 1-12-1982/86	99,775
» » » » 1- 1-1983/87	99,650
» » » » 1- 2-1983/87	99,425
» » » » 1- 3-1983/87	99,200
» » » » 1- 4-1983/87	99,300
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,100
» » » 12 % 1- 4-1984	98,025
» » » 18 % 1- 4-1984	100,550
» » » 12 % 1-10-1984	95,500
» » » 18 % 1- 1-1985	100,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1583,500	Lira irlandese	1889 —	Scellino austriaco	86,481
Marco germanico	608,385	Corona danese	168,335	Corona norvegese	215,675
Franco francese	199,310	E.C.U.	1371,370	Corona svedese	203,770
Fiorino olandese	541,955	Dollaro canadese	1284,900	FIM	280,830
Franco belga	29,848	Yen giapponese	6,820	Escudo portoghese	12,730
Lira sterlina	2374,350	Franco svizzero	749,175	Peseta spagnola	10,465

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 26 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1590,050	1590,050	1590,05	1590,050	1582 —	1590 —	1589,950	1590,050	1590,050	1590,05
Marco germanico .	608,200	608,200	608,50	608,200	608,10	608,20	608,180	608,200	608,200	608,20
Franco francese	199,570	199,570	199,50	199,570	199,50	199,58	199,600	199,570	199,570	199,56
Fiorino olandese .	541,460	541,460	541,55	541,460	541,25	541,45	541,440	541,460	541,460	541,45
Franco belga .	29,864	29,864	29,8650	29,864	29,85	29,87	29,877	29,864	29,864	29,86
Lira sterlina	2380,100	2380,100	2382 —	2380,100	2379,50	2380 —	2379,900	2380,100	2380,100	2380,10
Lira irlandese	1890,500	1890,500	1890 —	1890,500	1889,80	1890,25	1890 —	1890,500	1890,500	—
Corona danese	168,400	168,400	168,45	168,400	168,35	168,42	168,450	168,400	168,400	168,40
E.C.U. .	1371,990	1371,990	1371,99	1371,990	—	1371,99	1371,990	1371,990	1371,990	1371,99
Dollaro canadese	1290,100	1290,100	1290 —	1290,100	1289,35	1290 —	1289,800	1290,100	1290,100	1290,10
Yen giapponese .	6,823	6,823	6,82	6,823	6,82	6,82	6,823	6,823	6,823	6,82
Franco svizzero .	749,150	749,150	749,80	749,150	749,15	749,15	749,150	749,150	749,150	749,15
Scellino austriaco .	86,480	86,480	86,50	86,480	86,45	86,48	86,482	86,480	86,480	86,48
Corona norvegese .	215,910	215,910	216,05	215,910	215,55	215,86	215,820	215,910	215,910	215,90
Corona svedese .	204,060	204,060	204,10	204,060	203,95	204,09	204,120	204,060	204,060	204,06
FIM	281,220	281,220	281,20	281,220	281,10	281,28	281,350	281,220	281,220	—
Escudo portoghese	12,730	12,730	12,80	12,730	12,75	12,75	12,770	12,730	12,730	12,73
Peseta spagnola	10,491	10,491	10,49	10,491	10,48	10,50	10,495	10,491	10,491	10,48

Media dei titoli del 26 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,350
» 6 % » » 1970-85 .	89,750
» 6 % » » 1971-86 .	85,500
» 6 % » » 1972-87 .	80,250
» 9 % » » 1975-90 .	79,750
» 9 % » » 1976-91 .	79,800
» 10 % » » 1977-92 .	79,650
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	79 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	97,150
» » » 1-6-1981/86 16 % .	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,850
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	99,975
» » » » 1-12-1981/83 .	100 —
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,250
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,750
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,600
» » » » 1-10-1982/84 .	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/84 .	99,525
» » » » 1-12-1982/84	99,650
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,200
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	98,850
» » » » 1- 4-1983/85 .	98,850
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	99,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,650
» » » » 1-10-1982/86 .	99,675
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,425
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,225
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,225
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	99,075
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,050
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,55
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,475
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,675
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1590 —
Marco germanico .	608,190
Franco francese	199,585
Fiorino olandese	541,450
Franco belga .	29,870
Lira sterlina .	2380 —
Lira irlandese	1890,250
Corona danese .	168,425
E.C.U. .	1371,990
Dollaro canadese	1289,950
Yen giapponese .	6,823
Franco svizzero .	749,150
Scellino austriaco .	86,481
Corona norvegese .	215,865
Corona svedese .	204,090
FIM	281,285
Escudo portoghese	12,750
Peseta spagnola .	10,493

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, al posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni, sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernenti le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, e successive aggiunte e modificazioni, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di finanza;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1965, registro n. 21 Difesa, foglio n. 242, concernente l'inquadramento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare nelle rispettive categorie;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, al posto di maresciallo di 1ª classe del'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti i musicanti effettivi in servizio con qualsiasi grado nelle Forze armate e nei Corpi di polizia, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano conseguito in un conservatorio statale od altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella *A* allegata alla legge 1° marzo 1965, n. 121, indicata in preambolo (v. allegato 1);

b) abbiano compiuto alla data del 31 dicembre 1983, il venticinquesimo anno di età e non superato, alla data stessa il quarantesimo. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I candidati che non siano già in servizio nell'Aeronautica militare devono inoltre possedere i requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, ad eccezione dello stato di celibe.

Tali requisiti sono:

1) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

2) essere in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale per il servizio militare incondizionato come sottufficiale dell'Aeronautica militare, comprendente anche l'idoneità al volo.

Art. 3.

Le domande dei candidati partecipanti al concorso, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta legale, dovranno essere inviate al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 3ª Sezione Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 2):

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso per delitti non colposi; in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio musicale posseduto, e di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2, precisando il conservatorio o istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e la data di conseguimento del titolo stesso;

la posizione militare e di servizio, precisando in particolare il complesso musicale presso il quale disimpegna le mansioni di musicante effettivo;

il recapito presso cui desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 3ª Sezione Viale dell'Università, 4 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita fisio-psico-attitudinale od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio o per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati ed il rendimento in servizio unitamente ad una copia conforme della documentazione caratteristica relativa agli ultimi tre anni di servizio.

Art. 4.

I candidati che non siano già in servizio nell'Aeronautica militare saranno invitati a presentarsi, prima delle prove di esame, ad una visita fisio-psico-attitudinale collegiale, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, per l'accertamento della idoneità di cui al precedente art. 2, punto 2).

I giudizi emessi in tale sede sono definitivi e contro l'esito della visita fisio-psico-attitudinale non è ammesso appello.

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita fisio-psico-attitudinale muniti di documento di identità personale.

I candidati che già appartengono alla banda dell'Aeronautica militare dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora fisicamente idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sara nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente dell'Aeronautica militare, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare;

un insegnante di conservatorio statale;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero della difesa avente qualifica non superiore a consigliere, segretario senza diritto al voto.

Art. 6.

I candidati giudicati idonei alla visita psico-fisio-attitudinale saranno sottoposti alle seguenti prove:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria (allegato 1);

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia, o parte di essa, scritta per pianoforte, scelta dalla commissione esaminatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla commissione.

Le prove avranno luogo nella sede e nella data stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati; essi dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove d'esame è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

I candidati che, per qualunque causa, non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

Art. 7.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio da 1 a 20 per ognuna delle prove di cui al precedente art. 6. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Ai concorrenti che abbiano superato la prova di esame classificati a parità di merito, il Ministero richiederà i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali documenti dovranno pervenire al Ministero stesso entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta, a pena di inammissibilità.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

4) certificato dei carichi pendenti;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il concorrente che sia sottufficiale di carriera delle Forze armate o dei Corpi di polizia è esonerato dal presentare il documento di cui al n. 2), ma dovrà allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipende, comprovante tale qualità.

Il vincitore, stante il termine perentorio dell'invio della documentazione al Ministero, è autorizzato a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Il vincitore dovrà, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a maresciallo di 1ª classe dell'Aeronautica militare, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente sarà conferita al concorrente risultato vincitore del concorso.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte del vincitore, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare il concorrente che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 38

ALLEGATO 1

ESTRATTO DELLA TABELLA «*A*» INERENTE L'ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA MILITARE.

(Legge 1° marzo 1965, n. 121)

Strumenti di 1ª categoria A

1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
1° Oboe.
1° Clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib).
1° Clarinetto soprano in sib n. 1 (principale).
1° Clarinetto basso in sib.
1° saxofono soprano in sib.
1° Corno (fa-sib).
1ª Tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa).
1° Flicorno sopranino in mib.

1° Flicorno soprano in sib.
1° Flicorno tenore in sib.
1° Flicorno basso in sib.

Strumenti di 1ª categoria B

1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab).
1° Clarinetto soprano in sib n. 2.
2° Clarinetto soprano in sib n. 1.
1° Clarinetto contralto in mib.
1° Saxofono contralto in mib.
1° Saxofono tenore in sib.
1ª Tromba in fa.
1ª Tromba in sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore).
1° Trombone tenore.
2° Flicorno sopranino in mib.
1° Flicorno contralto in mib.
1° Flicorno contrabbasso in sib.
Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 3ª Sezione Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di . residente a (1) codice postale (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso per delitti non colposi (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso il in data (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare e di servizio (5)

Data,

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma: (6).

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio musicale posseduto, precisando il conservatorio o l'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento del titolo stesso.

(5) Indicare la data d'inizio del servizio da musicante effettivo, l'Arma ed il Corpo di appartenenza, il complesso musicale presso il quale presta servizio ed il grado rivestito.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o di un notaio o del comandante di Corpo.

(5933)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA

Concorsi pubblici, per esami, a posti di prima qualifica professionale (ingegneri), di seconda qualifica professionale (perito agrario e geometra), di collaboratore, di operatore tecnico, di commesso e di agente tecnico (autista).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di prima qualifica professionale (ingegneri) in prova, ruolo professionale.

Requisiti per l'ammissione: diploma di laurea in ingegneria o architettura; diploma di abilitazione professionale ed iscrizione al relativo albo professionale; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) costruzioni civili; 2) impianti speciali idraulici; ed in un colloquio che verterà sulle materie della prova scritta, nonché su legislazione dei lavori pubblici, bonifica ed irrigazioni, funzioni ed ordinamento dell'Ente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia Direzione generale Viale Japigia n. 184 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno 12 gennaio 1984 sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di seconda qualifica professionale (perito agrario) in prova, ruolo professionale.

Requisiti per l'ammissione: diploma di perito agrario; iscrizione all'albo professionale; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) agronomia generale; 2) coltivazioni erbacee ed arboree irrigue; ed in un colloquio che verterà sulle materie della prova scritta, nonché su elementi di genio rurale, economia e contabilità delle aziende agrarie, funzionamento ed ordinamento dell'Ente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia Direzione generale Viale Japigia n. 184 - 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno 12 gennaio 1984 sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di seconda qualifica professionale (geometri) in prova, ruolo professionale.

Requisiti per l'ammissione: diploma di geometra o di perito industriale; iscrizione al rispettivo albo professionale; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di eleva-

zione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) costruzioni; 2) topografia; ed in un colloquio che verterà sulle materie della prova scritta, nonché su nozioni di legislazione sui lavori pubblici, nozioni di bonifica ed irrigazione, funzioni ed ordinamento dell'Ente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Direzione generale - Viale Japigia n. 184 - 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 12 *gennaio* 1984 *sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di collaboratore in prova, ruolo amministrativo, di cui uno riservato al personale dipendente dell'Ente.

Requisiti per l'ammissione: diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze economiche o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche ed amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia; età non inferiore agli anni 18 e non superiori ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) diritto amministrativo e/o costituzionale; 2) legislazione dei lavori pubblici; ed in un colloquio che verterà sulle materie delle prove scritte, nonché su contabilità ed amministrazione dello Stato e degli enti pubblici; diritto privato; economia politica e scienze delle finanze; funzioni ed ordinamento dell'Ente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Direzione generale - Viale Japigia n. 184 - 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 12 *gennaio* 1984 *sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di operatore tecnico in prova, ruolo tecnico, di cui uno riservato al personale dipendente dell'Ente.

Requisiti per l'ammissione: diploma di istruzione secondaria di primo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) svolgimento di un tema di cultura generale, inteso a comprovare la conoscenza delle regole di grammatica e di sintassi; 2) prova di aritmetica e di geometria secondo il programma delle scuole medie dell'obbligo; ed in una prova orale che verterà su aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media dell'obbligo; elemento di contabilità di Stato e degli enti pubblici; funzioni ed ordinamenti dell'Ente.

Gli aspiranti possono chiedere altresì di sostenere prove facoltative consistenti in: 1) prova di lingua estera (limitata alle lingue francese ed inglese): traduzione della lingua estera in italiano; 2) prova pratica di disegno.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Direzione generale - Viale Japigia n. 184 - 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 12 *gennaio* 1984 *sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso in prova, ruolo amministrativo.

Requisiti per l'ammissione: licenza di quinta elementare; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) prova scritta sotto dettatura; 2) prova di aritmetica secondo i programmi della scuola elementare; ed in un colloquio che verterà su aritmetica secondo i programmi della scuola elementare, e funzioni ed ordinamento dell'Ente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Direzione generale - Viale Japigia n. 184 - 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 12 *gennaio* 1984 *sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (autista) in prova, ruolo tecnico.

Requisiti per l'ammissione: licenza di quinta elementare; possesso della patente di guida categoria B ad uso privato; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; cittadinanza italiana; idoneità fisica all'impiego; buona condotta; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) prova scritta sotto dettatura; 2) prova di aritmetica secondo i programmi delle scuole elementari; ed in una prova pratica tendente ad accertare l'idoneità tecnica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante, devono pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Direzione generale - Viale Japigia n. 184 - 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 12 *gennaio* 1984 *sarà pubblicato il provvedimento relativo alla fissazione della data, dell'ora e del luogo di effettuazione delle prove scritte.*

Gli aspiranti devono attenersi strettamente alle norme del bando di concorso, che è in visione presso la succitata direzione generale.

(5934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Scuola di ingegneria aereospaziale:

istituto di tecnologia aereospaziale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla scuola di ingegneria aereospaziale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di tecnologia aereospaziale della scuola di ingegneria aereospaziale, via Eudossiana n. 16, Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza », policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica chirurgica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di quinta clinica chirurgica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, Università degli studi « La Sapienza » alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza », piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di I clinica medica generale e terapia medica per le esigenze della sesta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la quinta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (istituto di I clinica medica generale e terapia medica) della facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza », viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5884)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica (ex istituto di farmacologia) per la cattedra di chemioterapia I . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5885)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di filosofia del diritto . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5886)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Pavia per la seguente qualifica di mestiere: aggiustatore meccanico.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(5887)

Graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 27/28 dell'8-15 luglio 1982, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 321, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico in prova, e il decreto ministeriale 26 novembre 1981 di integrazione alla graduatoria stessa.

Dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

(5965)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di architettura, viale G. D'Annunzio n. 69, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 novembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 novembre 1983, ore 9.

(5935)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° dicembre 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di Bergamo, via Salvecchio n. 19, Bergamo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 3 dicembre 1983, ore 9.

(5936)

REGIONE MOLISE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Campobasso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Campobasso:

Campobasso: 12ª sede, farmacia urbana;
S. Giuliano del Sannio: sede unica, farmacia rurale;
Colledanchise: sede unica, farmacia rurale;
Guardiaregia: sede unica, farmacia rurale;
S. Massimo: sede unica, farmacia rurale;
Campochiaro: sede unica, farmacia rurale;
Cercepiccola: sede unica, farmacia rurale;
S. Polo Matese: sede unica, farmacia rurale;
Ripabottoni: sede unica, farmacia rurale;
Morrone del Sannio: sede unica, farmacia rurale;
Montelongo: sede unica, farmacia rurale;
Montorio nei Frentani: sede unica, farmacia rurale;
Campodipietra: sede unica, farmacia rurale;
Campolieto: sede unica, farmacia rurale;
Casalciprano: sede unica, farmacia rurale;
Castelbottaccio: sede unica, farmacia rurale;
Castellino sul Biferno: sede unica, farmacia rurale;
Castropignano: sede unica, farmacia rurale;
Duronia: sede unica, farmacia rurale;
Ferrazzano: sede unica, farmacia rurale;
Fossalto: sede unica, farmacia rurale;
Gildone: sede unica, farmacia rurale;
Limosano: sede unica, farmacia rurale;
Lucito: sede unica, farmacia rurale;
Matrice: sede unica, farmacia rurale;
Mirabello Sannitico: sede unica, farmacia rurale;
Molise: sede unica, farmacia rurale;
Monacilioni: sede unica, farmacia rurale;
Oratino: sede unica, farmacia rurale;
Petrella Tifernina: sede unica, farmacia rurale;
Pietracupa: sede unica, farmacia rurale;
Ripalimosani: sede unica, farmacia rurale;
Roccavivara: sede unica, farmacia rurale;
Salcito: sede unica, farmacia rurale;
S. Biase: sede unica, farmacia rurale;
S. Angelo Limosano: sede unica, farmacia rurale;
S. Elia a Pianisi: sede unica, farmacia rurale;
Torella del Sannio: sede unica, farmacia rurale;
Toro: sede unica, farmacia rurale;
Trivento: 2ª sede, farmacia urbana;
Tufara: sede unica, farmacia rurale;
Vinchiaturo: sede unica, farmacia rurale;
Termoli: 5ª sede, farmacia urbana;
Campomarino Lido: 2ª sede, farmacia rurale;
Campomarino: 3ª sede di Cont. Nuova Cliternia, farm. rur.;
Acquaviva Collecroci: sede unica, farmacia rurale;
Civitacampomarano: sede unica, farmacia rurale;
S. Felice del Molise: sede unica, farmacia rurale;
Montemitro: sede unica, farmacia rurale;
Palata: sede unica, farmacia rurale;
Tavenna: sede unica, farmacia rurale;
S. Giacomo degli Schiavoni: sede unica, farmacia rurale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise.

Le domande di partecipazione al concorso vanno indirizzate all'assessorato alla sanità della regione Molise Campobasso, corso Bucci, 54/A, cui gli aspiranti possono rivolgersi per ulteriori informazioni.

(5922)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Isernia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Isernia:

Belmonte del Sannio: sede unica, farmacia rurale;
Castel del Giudice: sede unica, farmacia rurale;
Castelverrino: sede unica, farmacia rurale;
Pescopennataro: sede unica, farmacia rurale;
Pietrabbondante: sede unica, farmacia rurale;
Poggio Sannita: sede unica, farmacia rurale;
S. Angelo del Pesco: sede unica, farmacia rurale;
Vastogirardi: sede unica, farmacia rurale;
Acquaviva d'Isernia: sede unica, farmacia rurale;
Concacasale: sede unica, farmacia rurale;
Montenero Valcocchiara: sede unica, farmacia rurale;
Pizzone: sede unica, farmacia rurale;
Rocchetta al Volturno: sede unica, farmacia rurale;
Cerro al Volturno: sede unica, farmacia rurale;
Sesto Campano: sede unica, farmacia rurale;
Scapoli: sede unica, farmacia rurale;
Pozzilli: sede unica, farmacia rurale;
Montaquila: sede unica, farmacia rurale;
Fornelli: sede unica, farmacia rurale;
Castel S. Vincenzo: sede unica, farmacia rurale;
Rionero Sannitico: sede unica, farmacia rurale;
Filignano: sede unica, farmacia rurale;
Bagnoli del Trigno: sede unica, farmacia rurale;
Castelpetroso: sede unica, farmacia rurale;
Castelpizzuto: sede unica, farmacia rurale;
Chiauci: sede unica, farmacia rurale;
Macchia d'Isernia: sede unica, farmacia rurale;
Miranda: sede unica, farmacia rurale;
Monteroduni: sede unica, farmacia rurale;
Pesche: sede unica, farmacia rurale;
Roccamandolfi: sede unica, farmacia rurale;
S. Agapito: sede unica, farmacia rurale;
S. Maria del Molise: sede unica, farmacia rurale;
S. Elena Sannita: sede unica, farmacia rurale;
Sessano del Molise: sede unica, farmacia rurale;
Pescolanciano: sede unica, farmacia rurale;
Roccasicura: sede unica, farmacia rurale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise.

Le domande di partecipazione al concorso vanno indirizzate all'assessorato alla sanità della regione Molise Campobasso, corso Bucci, 54/A, cui gli aspiranti possono rivolgersi per ulteriori informazioni.

(5923)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a due posti di medico assistente di divisione o sezione aggregata di chirurgia ortopedico-traumatologica presso il dipendente ospedale « Istituto ortopedico Rizzoli » in Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico assistente di divisione o sezione aggregata di chirurgia ortopedico-traumatologica presso il dipendente ospedale « Istituto ortopedico Rizzoli » in Bologna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(416/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO-FATEBENEFRATELLI-PROVINCIA LOMBARDO-VENETA », IN MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:
trentotto posti di infermiere professionale;

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:
trenta posti di infermiere professionale;

Ospedale « Sacra Famiglia » di Erba:
sei posti di infermiere professionale;

Ospedale « S. Raffaele arcangelo » di Venezia:
diciannove posti di infermiere professionale;

Ospedale per lungodegenti « S. Raffaele arcangelo », sede di Villa S. Giusto di Gorizia:
dieci posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano, via S. Vittore, 12.

(415/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 296 del 27 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di cuciniere/a.

E.N.C.A.T. - Ente nazionale corse al trotto: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di archivista dattilografo, due posti di operatore tecnico e tre posti di assistente.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 19/1981 e n. 29/1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1981, n. 19

Al testo della legge regionale 10 luglio 1981, n. 19, vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 46 - Abolizione dei divieti limitanti i diritti degli utenti. — Le prescrizioni di esercizio, contenute nei disciplinari di concessione delle autolinee di interesse regionale, che limitano il diritto degli utenti alla più ampia utilizzazione dei servizi pubblici di trasporto, sono abrogate.

Lo stesso principio si applica alle modalità di esercizio dei servizi di nuova istituzione.

La diversificazione tra servizi afferenti a varie concessioni viene attuata con opportuni sfalsamenti di orario, sempre che le corse relative rispondano ad esigenze di pubblico interesse.

Art. 47 - Delega alle province. — L'autorizzazione al transito su strade provinciali dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali è delegata alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 2.
Titolo della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29

Il titolo della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29, viene così modificato: « Concessione di contributi di esercizio e per investimenti ».

Art. 3.
Servizi ammessi a contributo

Al testo dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29, viene aggiunto il seguente comma:

Non sono ammessi a contributo le percorrenze relative ai periodi sperimentali dei servizi di nuova istituzione.

Art. 4.
Contributi di esercizio

La domanda del saldo del contributo di esercizio, redatta in carta legale e corredata dal conto economico aziendale, deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

La quantificazione del costo economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale è deliberato dalla giunta regionale, sulla base di probante documentazione, sentita la competente commissione consiliare.

La proposta della giunta regionale deve contenere il parere del gruppo di lavoro appositamente costituito. Per la determinazione dei costi effettivi dei servizi suddetti viene assunta la documentazione integrativa dei bilanci delle aziende.

Alle aziende in regola con i versamenti contributivi possono essere erogati acconti mensili posticipati nella misura di 1/12 del contributo di esercizio liquidato nell'anno precedente, comprensivo della quota di integrazione salariale relativa allo stesso periodo.

Le integrazioni salariali relative al personale impiegato sui servizi di interesse comunale sono conglobate nel contributo di esercizio proveniente dal fondo nazionale dei trasporti destinato ai comuni medesimi.

La liquidazione di detti acconti viene fatta con deliberazione di mera esecuzione cui si fa riferimento nel provvedimento di saldo annuale degli stessi contributi.

La liquidazione delle indennità di buonuscita, viene fatta erogando alle aziende un contributo di pari importo con la cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente.

La erogazione degli acconti e del saldo del contributo di esercizio può essere sospesa in presenza di vertenza in atto relativa ai rapporti di lavori o per controversie amministrative fino alla rimozione delle cause che hanno dato luogo alla sospensione.

Art. 5.

Contributo per investimento

Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile viene concesso nella misura del 75% del costo della fornitura, IVA esclusa, dei soli autobus idonei ed indispensabili all'esercizio dei servizi in concessione e tenendo conto della entità e del tipo del traffico servito, dell'anzianità del parco in dotazione e della percorrenza dei servizi concessi o autorizzati.

Sono ammessi a contributo gli autobus destinati al servizio pubblico di linea collaudati dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il contributo per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi viene concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

Detto contributo viene concesso ad enti pubblici e imprese concessionarie che gestiscono servizi pubblici di trasporto.

Il contributo per l'acquisto degli impianti e delle tecnologie di controllo può essere concesso anche ad altre imprese che non gestiscono servizi di trasporto allorché la gestione del servizio di controllo non possa essere affidato, per qualunque ragione, ai suddetti enti o imprese concessionarie.

La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti, imprese concessionarie e non.

L'uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla giunta regionale.

D'intesa con il destinatario del contributo, esso può essere versato direttamente alla ditta fornitrice, ovvero corrisposto all'interessato a presentazione di quietanza della fornitura almeno nella misura pari al contributo medesimo.

Art. 6.

Termine per la richiesta di contributo per investimenti

Il termine previsto dall'art. 14 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29, relativo alla domanda di contributi per investimenti viene anticipato al 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 7.

Abrogazione di norme

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20 e 23 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29, sono abrogati.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 agosto 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 22.

Organico sviluppo e valorizzazione della produzione del « Vino Aglianico del Vulture » e di altri vini a denominazione d'origine controllata prodotti nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito del territorio e delle zone agrarie definite e delimitate dal disciplinare di produzione del « Vino Aglianico del Vulture », approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1981, promuove, coordina e attua interventi organici volti a valorizzare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del « Vino Aglianico del Vulture », favorendo le forme associative e consortili fra produttori e i loro rapporti con tutte le associazioni cooperative del settore.

Art. 2.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della legislazione vigente per il settore viti-vinicolo, approva il piano che la giunta regionale, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, ha predisposto. Tale piano è finalizzato:

a) alla riclassificazione delle zone di produzione del vino « Aglianico del Vulture » a denominazione di origine controllata in armonia con le direttive C.E.E., e con il disciplinare di produzione per il vino « Aglianico del Volture » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971;

b) alla determinazione delle zone di produzione di vino di qualità proveniente da una regione determinata (VOPRD);

c) a sostenere le conversioni colturali utilizzando gli appositi contributi comunitari;

d) a promuovere l'assistenza tecnica e di mercato adeguata per la ottimale utilizzazione dei terreni da convertire;

e) agli interventi coordinati per l'utilizzazione, l'ammodernamento, l'ampliamento degli impianti di raccolta, trasformazione e conservazione del prodotto;

f) alla costruzione di impianti di distillazione per la trasformazione e utilizzazione commerciale dei sottoprodotti, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale del 31 gennaio 1975, n. 17;

g) a promuovere la costruzione di una adeguata rete di viabilità rurale.

Art. 3.

Per l'impianto, nelle zone comprese nel piano di sviluppo, di nuovi vigneti della cultivar « Aglianico », la Regione può concedere un contributo nella misura massima di L. 3.500.000 per ettaro.

I benefici di cui al comma precedente potranno essere estesi, nell'ambito del territorio e delle zone agrarie che verranno definite e delimitate con relativo disciplinare di produzione anche per l'impianto di vigneti di altre varietà.

Il beneficio di cui sopra si estende, fino ad un massimo di 15 ettari, a tutte le categorie di imprenditori, fermo restando la precedenza alle imprese diretto-coltivatrici.

Per i comuni che adottino piani di trasformazione agricola e per le cooperative di conduzione non si applica il limite di 15 ettari.

La liquidazione del contributo avviene sulla base di stati di avanzamento dei lavori di messa a coltura e di avvio alla produzione e, comunque, non oltre i tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 4.

I prestiti bancari, e loro rinnovi, contratti da cooperative di primo e di secondo grado per far fronte alle spese da sostenere per l'invecchiamento dei vini a denominazione d'origine

controllata prodotti nel territorio regionale, sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di esercizio, per una durata di dodici mesi rinnovabili per un massimo di due volte.

Art. 5.

Alle società cooperative che operano nel settore viti-vinicolo a denominazione di origine controllata, la Regione può corrispondere un contributo non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute per la raccolta, il trasporto e la lavorazione delle uve.

La Regione, inoltre, può concedere al consorzio per la tutela del vino « Aglianico del Vulture », un contributo non superiore al 70% della spesa sostenuta per l'avviamento di punti di vendita extraregionali, nel rispetto dell'art. 87 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La Regione, infine, può concedere contributi al consorzio per la tutela del vino « Aglianico del Vulture » per la partecipazione a mostre, rassegne e per la promozione di campagne stampa e pubblicitarie.

I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti sulla base di programmi annuali predisposti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge e valutati per l'anno 1983 in L. 300.000.000 si provvede con la disponibilità esistente al « Fondo globale per i provvedimenti in corso » del bilancio corrente.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1983 vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Per gli anni 1984 e successivi la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione determinerà, per ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento da destinare agli interventi della presente legge.

Art. 7.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 agosto 1983

AZZARA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 23.

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 35/79 sulla organizzazione delle attività di bonifica dei consorzi e delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35, viene sostituito dai seguenti commi:

« Il personale di ruolo e a tempo indeterminato in servizio presso il consorzio alla data del 1° gennaio 1978 — nonché quello che, assunto posteriormente alla predetta data, sia stato dichiarato, per effetto di sentenza passata in giudicato, personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato — che per le intese intervenute fra le due regioni resterà attribuito alla regione Basilicata, è trasferito alla stessa con effetto dalla data di soppressione del consorzio per essere destinato in posizione di comando all'ente delegato di cui all'art. 3.

All'inquadramento del predetto personale nel ruolo regionale si procederà con le stesse modalità previste dalla legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, per l'inquadramento del personale del Consorzio del Gallitello ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 agosto 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 24.

Costituzione del consorzio fra imprese artigiane. Limiti entro i quali ammettere la loro partecipazione agli appalti di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi fra imprese artigiane, costituiti con le modalità e i criteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge 25 luglio 1956, n. 860, iscritti all'albo professionale artigiano, possono partecipare agli appalti pubblici per un importo complessivo non eccedente la somma delle quote di cento milioni, aumentabile di un ulteriore 20%, per ogni singola impresa consorziata.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 agosto 1983

AZZARA'

(5264)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 25.

Modalità e procedure per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Basilicata, con le procedure di cui alla presente legge, verifica:

a) l'osservanza delle norme per le costruzioni e le riparazioni di interesse privato, effettuate in zona sismica con i benefici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui al precedente punto *a*).

In caso di inosservanza, non sanabile, della normativa disciplinare le costruzioni e le riparazioni in zona sismica, oppure in caso di grave difformità tra l'opera realizzata e quella progettata, è disposta la revoca parziale o integrale delle provvidenze medesime, secondo le procedure fissate dalla presente legge.

Le funzioni di ingegnere capo dell'ufficio tecnico regionale, previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini della presente legge, sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico della struttura speciale per la ricostruzione, di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Opere soggette a controllo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono seggette a controllo:

a) le opere realizzate con i contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e dall'art. 23, quarto comma, della legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le opere realizzate con i contributi previsti dell'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalle leggi regionali di attuazione;

c) le opere realizzate con i contributi previsti dall'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalle leggi regionali di attuazione;

d) le opere realizzate con contributi previsti dall'art. 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli edifici pubblici;

e) le opere realizzate con i finanziamenti previsti dall'art. 7 della legge 29 aprile 1982, n. 187, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

Art. 3.

Esecuzione dei controlli

Ai fini dei controlli di cui alla presente legge, espletati dalla Regione, i progetti relativi alle opere, di cui all'art. 2, sono estratti secondo il metodo a campione e con le procedure fissate dalla deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 7.

Per consentire l'esecuzione dei controlli è fatto obbligo ai comuni, alle comunità montane ed al consorzio dei comuni del materano, che procedono alla erogazione dei contribui di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, di trasmettere, debitamente compilate, agli uffici regionali, le schede di rilevazione allegate alla deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 7.

La loro compilazione e trasmissione deve essere attestata dall'ente erogante i contributi in calce ai documenti (inizio lavori, stati di avanzamento e stato finale) sulla base dei quali si procede alla liquidazione dei contributi medesimi.

Gli enti, eroganti i contributi richiamati al precedente articolo 2, sono tenuti a mettere a disposizione degli uffici della Regione la documentazione necessaria per la effettuazione dei controlli di cui alla presente legge.

La Regione darà avviso al titolare del contributo, al progettista, al direttore dei lavori, all'impresa ed all'ente erogante della esecuzione dei controlli di cui alla presente legge.

Art. 4.

Revoca dei contributi

Fatta eccezione per le opere di cui alla lettera *c*), art. 2, in caso di inosservanza non sanabile delle norme disciplinanti le costruzioni in zone sismiche, oppure nell'ipotesi di gravi difformità tra l'opera o la parte di opera realizzata e quella progettata, sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, l'organo dell'ente che aveva proceduto alla concessione dei contributi, con proprio provvedimento, dichiara il titolare degli stessi decaduto, in tutto o in parte, dalle provvidenze accordategli e dispone, a suo carico, il rimborso totale o parziale delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi legali. Tali somme, recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono essere riutilizzate per il finanziamento di interventi previsti nei programmi annuali approvati. Copia del provvedimento di revoca è trasmesso alla magistratura per gli eventuali adempimenti di sua competenza.

Per quanto concerne le opere di cui alla lettera *c*), art. 2, nei casi di cui al primo comma sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara il titolare del contributo decaduto, in tutto o in parte, dalle provvidenze accordategli. Per il recupero delle somme si applica quanto disposto al comma precedente.

I provvedimenti di revoca, trasmessi in copia agli uffici regionali devono essere adottati nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla ricezione delle relazioni di istruttoria di cui ai commi precedenti.

Con la deliberazione di cui al successivo art. 7, verranno altresì stabiliti:

a) gli elementi sui quali dovranno vertere i controlli;

b) i casi nei quali è riscontrabile l'inosservanza non sanabile nonché la grave difformità.

Art. 5.

Inosservanza sanabile, lieve difformità

Fatta eccezione per le opere di cui alla lettera *c*), art. 2, in caso di inosservanza sanabile delle norme disciplinanti le costruzioni in zona sismica, ovvero in caso di non gravi difformità tra l'opera o la parte di opera realizzata e quella progettata sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, l'organo dell'ente che aveva preceduto alla concessione dei contributi, dispone con proprio provvedimento che, entro un congruo termine, i soggetti interessati provvedano alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere necessarie.

Per quanto concerne le opere di cui alla lettera *c*), art. 2, nei casi di cui al primo comma, sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dispone che, entro un congruo termine, i soggetti interessati provvedano alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere necessarie.

Nel periodo compreso tra la emanazione dei provvedimenti di cui al primo e secondo comma ed il perfezionamento della situazione tecnico-amministrativa è sospesa l'erogazione dei contributi.

I provvedimenti, di cui ai commi precedenti, trasmessi in copia agli uffici regionali, devono essere adottati nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla ricezione delle relazioni di istruttoria.

Con la deliberazione di cui al successivo art. 7, si stabilirà tra l'altro i casi nei quali è riscontrabile l'inosservanza sanabile, la non grave difformità.

L'organo dell'ente che ha proceduto alla concessione dei contributi, verifica l'esatto adempimento in ordine alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere richieste con i provvedimenti di cui al primo e secondo comma.

Trascorso inutilmente il termine concesso per la integrazione degli atti e/o per la esecuzione delle opere, ovvero in caso di inesatto o parziale adempimento, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Struttura speciale per la ricostruzione

E' istituita, con la presente legge, la struttura speciale per la ricostruzione (SSR) per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) compiti di cui all'art. 7 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni;

b) svolgimento dei controlli di cui alla presente legge;

c) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle materie di loro competenza;

d) adempimenti di attuazione dei compiti assegnati alla Regione dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, non ordinariamente svolti da altri uffici regionali.

La struttura speciale per la ricostruzione si articola in un ufficio amministrativo ed in un ufficio tecnico.

Essa dipende funzionalmente dal presidente della giunta regionale il quale può delegare un componente della stessa ai sensi dell'art. 32 dello statuto regionale.

Art. 7.

Criteri e modalità attuative

Con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:

a) i criteri e le modalità per l'estrazione, in ciascun comune e secondo il metodo a campione, dei progetti relativi alle opere soggette a controllo;

b) gli aspetti ed i casi di cui, rispettivamente, alle lettere *c)* e *b)*, quarto comma, art. 4;

c) i casi di cui al quinto comma, art. 5;

d) le modalità di esecuzione, contabilità e collaudazione relative alle opere di cui al precedente art. 2;

e) le modalità di aggiornamento dei contributi richiamati al precedente art. 2;

f) le procedure per la redazione di perizie di variante e suppletive relative ai lavori effettuati con i contributi richiamati al precedente art. 2.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 40/82

Son esclusi dalla esecuzione dei controlli per il rispetto delle norme sismiche, previsti dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 40, i progetti relativi alle opere soggette ai controlli di cui alla presente legge.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 3 e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 40.

I progetti, relativi alle opere di cui al precedente art. 2, non sono soggetti al deposito presso gli uffici regionali, previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 40, ma vanno depositati presso gli uffici comunali.

Gli organismi, cui compete, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, la valutazione, sotto il profilo tecnico, dell'ammissibilità delle domande tese ad ottenere i benefici richiamati al precedente art. 2, accertano altresì la competenza degli atti previsti dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 40, e relative delibere di attuazione.

I progetti, approvati da enti diversi da quelli comunali, vanno depositati, a cura dei titolari del contributo, presso il comune nel cui ambito territoriale l'opera sarà realizzata, corredati da apposita dichiarazione del progettista attestante la conformità a quelli approvati.

Art. 9.

Norme transitorie

I progetti, relativi alle opere di cui al precedente art. 2, già depositati ai sensi della legge regionale 29 novembre 1982, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere trasmessi a cura degli uffici regionali ai comuni nel cui ambito territoriale le opere stesse ricadono.

Tali progetti e le relative opere sono soggetti ai controlli di cui alla presente legge e sono esclusi da quelli previsti dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 40.

Art. 10.

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione delle somme attribuite alla Regione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e sulla base dell'assegnazione disposta dal CIPE.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Norma finale

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 agosto 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. **26**.

Disciplina della indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 26** *del* 1° *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di fine mandato

L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

L'indennità spetta, altresì, ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta, in caso di annullamento dell'elezione.

In caso di decesso del consigliere regionale durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli aventi causa.

Art. 2.

Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% da devolvere al cap. 3, art. 2, della parte entrata del bilancio regionale avente per oggetto: «Introiti per ritenuta indennità di fine mandato».

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del cap. 1 «Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale», figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato «spese per l'indennità di fine mandato».

Art. 3.

Misure dell'indennità di fine mandato

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda del consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di un anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Il limite massimo di dieci mensilità dell'indennità lorda non può essere superato qualunque sia il numero di anni di mandato esercitato con o senza soluzione di continuità.

Art. 4.

Soppressione del fondo interno di solidarietà

Il fondo interno di solidarietà istituito a norma delle leggi 22 giugno 1973, n. 17 e 6 settembre 1978, n. 44, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo previdenza.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 5.

Entrata in vigore

Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Alla soppressione del fondo interno di solidarietà alla definizione dello stato patrimoniale, ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'art. 4, primo comma, si provvede con riferimento all'ultimo giorno del mese della pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

E' abrogata la legge regionale 1973, n. 17, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 agosto 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. **27.**
Modifica della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 19 ottobre 1979, n. 29, viene così modificata:

Ai componenti dei comitati e delle commissioni nominati dalla Regione viene corrisposto un gettone di presenza di lire 20.000 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute nonché, ove spetti, il trattamento economico di missione e l'indennità chilometrica rispettivamente nella misura prevista dal punto 2) del primo comma dell'art. 1 e dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

La modifica di cui alla presente legge opera nei confronti delle norme legislative regionali che fanno esplicito richiamo alla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 550 del bilancio regionale per l'esercizio 1983 ed allo stesso o corrispondente capitolo per i successivi bilanci.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 agosto 1983

AZZARA'

(5483)

REGIONE SARDEGNA

Avviso di rettifica alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16: « Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 43 del 16 agosto 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 285 del 17 ottobre 1983).

All'art. 5 della legge citata in epigrafe, in luogo di: « da parte di *personalità* già dipendente . . . », leggasi: « . . . da parte di *personale* già dipendente . . . ».

(5867)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.